Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (*Crypto-Asset Reporting Framework* – CARF)

LINEE GUIDA

Versione 1.0

ELENCO DELLE REVISIONI

Versione	Data	Note
1.0	21/10/2026	Versione iniziale

Sommario

1. Definizioni 5

2. Linee Guida 6

2.2 Dichiarazione di non responsabilità 6

2.3 Feedback 6

3. Lo scambio automatico di informazioni 7

3.1 Gli impegni assunti da San Marino sul versante della cooperazione fiscale internazionale ... 7

3.2 Cripto-attività: impatto sui mercati finanziari e ripercussioni sulla trasparenza fiscale a livello mondiale 9

3.3 La disciplina delle cripto-attività a San Marino 10

3.4 Il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF)..... 10

3.5 Interazione fra il CARF e il CRS 11

3.5.1 Tratti comuni fra il CARF e il CRS 11

3.5.2 Differenze fra il CARF e il CRS 11

3.6 Funzionamento del CARF 12

3.7 Calendario di attuazione del CARF a San Marino..... 13

4. Alcuni termini utili o ricorrenti 14

5. Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (RCASP) 15

5.1 Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione: precisazione dei termini 15

5.2 Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione: criteri di collegamento..... 17

6. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: requisiti generali 18

6.1 Utenti di cripto-attività..... 18

6.2 Utenti nuovi e utenti preesistenti di cripto-attività 19

6.3 Persona oggetto di comunicazione 20

6.4 Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione..... 20

6.5 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: riepilogo delle tempistiche 20

6.6 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: singoli utenti di cripto-attività 21

6.7 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: singoli utenti preesistenti di cripto-attività 21

6.8 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: acquisizione di un'autocertificazione 21
6.9 Validità delle autocertificazioni per i singoli utenti di cripto-attività 22
6.10 Conferma della ragionevolezza delle autocertificazioni 22
6.11 Affidabilità delle autocertificazioni 23
6.12 Standard di conoscenza applicabili alle autocertificazioni 23
6.13 Cambiamento di circostanze nel caso di singoli utenti di cripto-attività..... 24
6.14 Correzione degli errori di autocertificazione 25
6.15 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: entità utenti di cripto-attività ed entità utenti preesistenti di cripto-attività..... 25
6.16 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: entità utenti di cripto-attività 27
6.17 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: entità utenti preesistenti di cripto-attività 27
6.18 Procedure di verifica per le entità utenti di cripto-attività..... 27
6.19 Validità delle autocertificazioni per le entità utenti di cripto-attività 28
6.20 Ragionevolezza delle autocertificazioni 29
6.21 Procedure di verifica per le persone che esercitano il controllo 30
6.22 Cambiamento di circostanze nel caso di un'entità utente di cripto-attività o di una persona che esercita il controllo dell'entità stessa..... 30
6.23 Validità delle autocertificazioni per le persone che esercitano il controllo 31
6.24 Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale 31
7. Definizione di cripto-attività 32
7.1 Cripto-attività pertinenti 34
7.2 Valuta digitale della banca centrale 35
7.3 Prodotto specificato di moneta elettronica..... 35
8. Operazioni pertinenti..... 37
9. Comunicazione delle informazioni 39
9.1 Contenuto della dichiarazione di informazioni..... 40
9.2 Informazioni relative ad ogni utente di cripto-attività identificato come utente oggetto di comunicazione o, se entità, come avente persone che esercitano il controllo che siano persone oggetto di comunicazione..... 40
9.2.1 Giurisdizione o giurisdizioni di residenza 40
9.2.2 Tax Identification Number (TIN)/Numero di identificazione fiscale (NIF) 40
9.2.3 Data e luogo di nascita 41
9.3 Informazioni relative al RCASP..... 41
9.4 Informazioni relative a ciascun tipo di cripto-attività pertinente per la quale sono state effettuate operazioni pertinenti nel corso dell'anno oggetto di comunicazione..... 41

9.4.1 Tipo di cripto-attività pertinente 43
9.4.2 Operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria 43
9.4.3 Operazioni da cripto-attività a cripto-attività 43
9.4.4 Operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione 44
9.4.5 Trasferimenti diversi dalle operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione 45
9.4.6 Trasferimenti a indirizzi di portafogli esterni 45
9.4.7 Norme di valutazione e di conversione valutaria per le operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria 46
9.4.8 Norme di valutazione e di conversione valutaria per le operazioni da cripto-attività a cripto- attività 46
9.4.9 Norme di valutazione e di conversione valutaria per le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione e altri trasferimenti 47
10. Monitoraggio e conformità **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida, valgono le seguenti definizioni:

AML/CFT: acronimo inglese di *anti-money laundering/combating the financing of terrorism,* ossia prevenzione e contrasto del riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo
CARF: *Crypto-Asset Reporting Framework* – Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività
CBDC: *Central Bank Digital Currency* – Valuta digitale della Banca Centrale
CLO: Ufficio Centrale di Collegamento (*Central Liaison Office*)
CRS: *Common Reporting Standard* – Standard comune di comunicazione di informazioni
Decreto Delegato n. 11/2026: Decreto Delegato 28 gennaio 2026 n. 11 – Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di cripto-attività
GAFI: Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, (*Financial Action Task Force* – FATF)
Legge n. 174/2015: Legge 27 novembre 2015 n.174 – Cooperazione fiscale internazionale e successive modifiche e integrazioni
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
RCASP: *Reporting Crypto-Asset Service Provider* – Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione
SEMP: *Specified Electronic Money Product* - Prodotto specificato di moneta elettronica

2. Linee Guida

Questo manuale contiene le Linee Guida ad uso dell'Amministrazione fiscale sammarinese e dei soggetti privati interessati all'applicazione degli accordi internazionali stipulati da San Marino in relazione allo scambio automatico di informazioni con riferimento specifico al CARF.

La redazione delle Linee Guida trae origine dal testo "International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters CRYPTO-ASSET REPORTING FRAMEWORK AND 2023 UPDATE TO THE COMMON REPORTING" emesso dall'OCSE (consultabile al link: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/international-standards-on-tax-transparency/tax-transparency-resource-centre.html#carf).
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.11/2026, le presenti Linee Guida sono vincolanti per i soggetti coinvolti nello scambio automatico di informazioni ai sensi del CARF.

Le Linee Guida sono pubblicate nel sito internet www.gov.sm, nella pagina dedicata al CLO (https://www.gov.sm/pub1/GovSM/clo/), insieme ad altra documentazione utile.

Queste Linee Guida potranno essere integrate alla luce di eventuali nuovi accordi, di nuovi aggiornamenti legislativi oppure per necessità di ulteriori chiarimenti che dovessero emergere dall'applicazione del Decreto Delegato 28 gennaio 2026 n.11 (Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di cripto-attività).

2.2 Dichiarazione di non responsabilità

Le presenti Linee Guida descrivono gli obblighi relativi allo scambio automatico di informazioni ai sensi del CARF applicabili alle entità e alle persone fisiche secondo la legge di San Marino. Le Linee Guida non coprono gli obblighi che tali entità o persone fisiche possono avere in relazione ad altre giurisdizioni e non devono essere utilizzate in sostituzione di consulenze legali, commerciali, contabili, fiscali o di altro tipo.

2.3 Feedback

Si prega di trasmettere eventuali commenti o suggerimenti al seguente indirizzo di posta elettronica:
clo.sanmarino@pa.sm

3. Lo scambio automatico di informazioni

La cooperazione fiscale internazionale individua nello scambio di informazioni tra Stati la sua più importante espressione.

Gli sviluppi degli ultimi anni in tema di contrasto alle pratiche di evasione ed elusione fiscale hanno portato l'OCSE ad individuare nello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale il più efficace strumento di cooperazione internazionale. Esso trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 6 della Convenzione multilaterale del 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito, "Convenzione multilaterale"). Scopo della Convenzione multilaterale è di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l'evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente. Rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione multilaterale lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni spontaneo, le verifiche fiscali simultanee, le verifiche fiscali all'estero, l'assistenza per il recupero dei crediti tributari. Lo scambio automatico di informazioni può avvenire, secondo l'articolo 6 della Convenzione multilaterale, per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Il Protocollo di modifica alla Convenzione, adottato in data 31 marzo 2010, ha adeguato le disposizioni convenzionali agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello internazionale i quali implicano, tra gli altri, l'obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario, nonché in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto.

Nel contesto delle facoltà riconosciute agli Stati dall'art. 6 della Convenzione multilaterale, l'OCSE, rispondendo al mandato dei leader del G20 di rafforzare l'azione contro l'evasione e la frode fiscale internazionali, ha presentato lo *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, il quale rappresenta il modello multilaterale per lo scambio di informazioni automatico fra Stati in materia fiscale. Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti innovativi: in questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata.

3.1 Gli impegni assunti da San Marino sul versante della cooperazione fiscale internazionale

Nel corso del 2009 San Marino, a seguito degli orientamenti in tema di trasparenza adottati dall'OCSE nell'ambito del G20 di Londra del 2 aprile 2009, ha deciso di accelerare il proprio percorso verso la cooperazione internazionale in materia fiscale, con l'obiettivo (raggiunto) di essere inclusa, a pieno titolo, tra le giurisdizioni cd. "cooperative". Nel contesto di tale percorso per l'adeguamento agli standard internazionali di trasparenza e cooperazione tra Stati, San Marino ha avviato le negoziazioni per la conclusione di trattati bilaterali sullo scambio di informazioni con un numero sempre crescente di giurisdizioni.

Non meno rilevanti appaiono gli obiettivi conseguiti sul piano dello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale. San Marino ha infatti ratificato e dato esecuzione alla Convenzione multilaterale, come modificata dal Protocollo del 2010. In data 29 ottobre 2014, durante l'incontro del *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* dell'OCSE, tenutosi a Berlino, San Marino ha espresso ufficialmente il proprio impegno ad implementare lo Standard globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie (*Common Reporting Standard* – CRS), approvato definitivamente dall'OCSE il 21 luglio 2014, sulla base dell'articolo 6 della Convenzione multilaterale.

Inoltre, con l'obiettivo di sviluppare le relazioni e i rapporti di amicizia con gli Stati Uniti d'America ed assicurare una effettiva cooperazione in materia fiscale tra i due Paesi, è stato sottoscritto l'Accordo diretto ad agevolare l'applicazione della normativa statunitense FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) ovvero l'Accordo Intergovernativo IGA 2 che prevede la trasmissione dei dati, da parte delle istituzioni finanziarie sammarinesi, direttamente all'autorità fiscale statunitense (IRS).
L'adesione al Common Reporting Standard, avvenuta nell'ottobre del 2014, implica per la Repubblica di San Marino l'impegno ad attuare le procedure necessarie a garantire l'adeguata verifica e la comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie sammarinesi nei confronti dell'autorità sammarinese competente (l'Ufficio Centrale di Collegamento - CLO), la quale è tenuta a trasmettere i dati ricevuti alle autorità competenti degli altri Stati contraenti.
In data 8 dicembre 2015 è stato firmato il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. In base a tale Protocollo, l'Accordo tra San Marino e la Comunità Europea, ratificato con Decreto 22 marzo 2005 n.42, diventa "l'Accordo tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale". All'Accordo è stata data applicazione provvisoria tramite D.D. n.186/2015 (da ora in avanti abbreviato con A.UE).
Infine, in data 13 ottobre 2025 è stato firmato il "Protocollo di Modifica all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e Unione Europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale". Questo Accordo, nato come rinegoziazione dell'Accordo del 2004, si è poi trasformato in un'intesa sullo scambio automatico delle informazioni finanziarie a seguito del recepimento da parte della Unione Europea (UE) del Common Reporting Standard (CRS). Nel 2022 sono state approvate a livello internazionale modifiche al CRS, la cui attuazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026. L'attuazione di tali modifiche nell'UE è stata inclusa nella settima modifica della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC8). Le modifiche ampliano l'ambito d'applicazione del CRS al fine di coprire i prodotti specificati di moneta elettronica e le valute digitali delle banche centrali; in secondo luogo le modifiche migliorano i risultati rispetto alla trasmissione di informazioni anche attraverso l'introduzione di requisiti di comunicazione più dettagliati, il rafforzamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, l'introduzione di una nuova categoria opzionale di istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione (per le entità di investimento che si configurano come organizzazioni senza scopo di lucro effettive) e una nuova categoria di conti esclusi per i conti di conferimento di capitale.
Il CRS aggiornato contempla ora anche disposizioni intese a garantire un'interazione efficiente fra il CRS e il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF), concordato a livello internazionale contestualmente al CRS aggiornato. Tali disposizioni consentono di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, mantenendo nel contempo la massima flessibilità operativa delle istituzioni finanziarie. San Marino ha già recepito nel proprio ordinamento i principi dello scambio automatico delle informazioni con una norma quadro (Legge 27 novembre 2015 n. 174 – *Cooperazione fiscale internazionale*) che costituisce lo strumento giuridico per l'applicazione degli accordi internazionali firmati da San Marino ed eventuali accordi futuri in materia. Per garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e i paesi non EU nell'ambito dei rispettivi accordi sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, si è reso necessario negoziare e concordare le corrispondenti modifiche dei predetti accordi,

da qui l'esigenza di procedere alla ratifica del Protocollo di modifica. Il Protocollo di modifica, ratificato con Decreto Consiliare 22 dicembre 2025 n. 157, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

3.2 Cripto-attività: impatto sui mercati finanziari e ripercussioni sulla trasparenza fiscale a livello mondiale

Il mercato delle cripto-attività, comprese le criptovalute e i *token* crittografici, è in rapida crescita. Le cripto-attività possiedono caratteristiche che possono presentare nuove sfide per le amministrazioni fiscali nei loro sforzi finalizzato a garantire il corretto adempimento fiscale dei contribuenti.

In primo luogo, le cripto-attività si basano sulla crittografia e sulla tecnologia a registro distribuito, in particolare sulla tecnologia *blockchain*. Ciò significa che possono essere emesse, registrate, trasferite e memorizzate in modo decentralizzato, senza dover ricorrere a intermediari finanziari tradizionali o ad amministratori centrali.

Inoltre, il mercato delle cripto-attività ha creato una nuova serie di intermediari e altri prestatori di servizi, come le piattaforme di scambio di cripto-attività e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che attualmente possono essere soggetti solo a una vigilanza normativa limitata. Le piattaforme di scambio di cripto-attività agevolano in genere l'acquisto, la vendita e lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività o monete fiduciarie. I prestatori di servizi di portafoglio digitale offrono "portafogli" digitali che le persone fisiche possono utilizzare per memorizzare le loro cripto-attività tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. Tali servizi possono essere forniti sia tramite portafogli *online* (ossia i portafogli "caldi" o *hot wallet*) sia tramite prestatori di servizi che offrono prodotti che consentono alle persone fisiche di memorizzare le loro cripto-attività offline su portafogli scaricati (ossia i portafogli "freddi" o *cold wallet*). Entrambi i tipi di prodotti sono rilevanti per le autorità fiscali.

Il mercato delle cripto-attività, che comprende sia le cripto-attività offerte sia gli intermediari e gli altri prestatori di servizi coinvolti, rischia in tal modo di compromettere gradualmente i recenti progressi in termini di trasparenza fiscale raggiunti finora su scala mondiale. In particolare, il settore delle cripto-attività è caratterizzato da un passaggio dagli intermediari finanziari tradizionali, quali le istituzioni finanziarie previste dal CRS, a una nuova serie di intermediari e altri prestatori di servizi che solo di recente sono stati soggetti alla regolamentazione finanziaria e spesso sono ancora esentati dagli obblighi di dichiarazione fiscale per quanto riguarda i loro utenti. Inoltre, in considerazione del fatto che le persone fisiche possano detenere cripto-attività pertinenti in portafogli non associati ad alcun prestatore di servizi e possano trasferirle in altre giurisdizioni, presenta il rischio che tali cripto-attività siano utilizzate per attività illecite o per evadere gli obblighi fiscali. Complessivamente, le caratteristiche del settore delle cripto-attività hanno reso meno visibili alle amministrazioni fiscali le attività fiscalmente pertinenti svolte, aumentando la loro difficoltà di verificare se le passività fiscali associate siano adeguatamente dichiarate e valutate.

Il CRS, pubblicato dall'OCSE nel 2014, è uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza degli investimenti finanziari transfrontalieri e per contrastare l'evasione fiscale. Tale standard ha migliorato la trasparenza fiscale internazionale, imponendo alle giurisdizioni aderenti di ottenere informazioni sui conti finanziari esteri detenuti presso le istituzioni finanziarie e di scambiare automaticamente queste informazioni con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti su base annuale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi le cripto-attività pertinenti non rientrano nell'ambito di applicazione del CRS, il quale si applica alle attività finanziarie tradizionali e alle monete fiduciarie detenute in conti presso istituzioni finanziarie. Anche quando rientrano nella definizione di attività finanziarie ai fini della definizione di conto di custodia, le cripto-attività pertinenti possono essere possedute direttamente da persone fisiche in portafogli "freddi" o

tramite piattaforme di scambio di cripto-attività che non hanno obblighi di comunicazione CRS (se non sono istituzioni finanziarie) e quindi è improbabile che siano comunicate in modo affidabile alle autorità fiscali.
Pertanto, l'attuale ambito di applicazione del CRS riguardo alle attività nonché ai soggetti con obbligo di comunicazione non rende sufficientemente visibili alle amministrazioni fiscali le operazioni fiscalmente pertinenti effettuate dai contribuenti o le cripto-attività pertinenti che gli stessi detengono.
Alla luce di questi aspetti, l'OCSE ha svolto la prima revisione completa del CRS e questo ha prodotto due risultati:

- un nuovo Quadro giuridico in materia di trasparenza fiscale che prevede procedure standardizzate per lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle operazioni in cripto-attività con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti (denominato "Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività" o "CARF"); e
- una serie di modifiche del CRS.

3.3 La disciplina delle cripto-attività a San Marino

Al momento della compilazione delle presenti Linee Guida le fonti normative primarie e secondarie in relazione alle tecnologie basate su registri distribuiti e alle cripto-attività sono le seguenti:

- Decreto Delegato 23 maggio 2019 n. 86 – *Norme sulla tecnologia Blockchain per le imprese*;
- Decreto Delegato 29 agosto 2024 n.138 – *Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti*;
- Regolamento 001/2024 del 30/09/2024, Versione aggiornata del 10/12/2024, emanato da San Marino Innovation S.p.A. – *Regolamento del Registro degli operatori DLT*;
- Regolamento 002/2024 del 18/12/2024, Versione aggiornata del 18/12/2025, emanato da San Marino Innovation – *Regolamento in materia di token diversi da cripto-attività*;
- Regolamento n. 2024-03 emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino – *Regolamento in materia di cripto-attività*.

3.4 Il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF)

Il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF) è costituito da tre componenti distinte:

1. norme e relativo Commentario che possono essere recepiti nel diritto nazionale per acquisire le informazioni dei RCASP con collegamento a San Marino. Le norme e il Commentario stabiliscono i dettagli operativi del quadro di riferimento per gli obblighi di comunicazione, includendo:
 - l'ambito di applicazione delle cripto-attività;
 - le entità e le persone fisiche soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati;
 - le operazioni soggette a comunicazione;
 - le informazioni che devono essere comunicate in relazione a tali operazioni;
 - le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per individuare gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo sugli stessi e per determinare le giurisdizioni fiscali pertinenti ai fini della comunicazione e dello scambio di informazioni.

San Marino ha recepito queste disposizioni predisponendo il Decreto Delegato n. 11/2026 e le presenti Linee Guida.

2. un Accordo multilaterale tra Autorità Competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul CARF (CARF MCAA) e il relativo Commentario.

 San Marino ha firmato la CARF MCAA in data 21 ottobre 2024, impegnandosi ad avviare il primo scambio automatico di informazioni ai sensi di questo standard nel 2027, con riferimento al periodo oggetto di comunicazione 2026.

3. un formato elettronico (*Crypto-Asset Reporting Framework XML Schema*) che deve essere utilizzato dai RCASP per trasmettere le informazioni ai sensi del CARF al CLO. Lo stesso formato elettronico è utilizzato dal CLO per trasmettere le informazioni alle giurisdizioni partner.

3.5 Interazione fra il CARF e il CRS

Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, mentre il CARF prevede lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività e rappresenta uno standard autonomo e complementare rispetto al CRS. Fra i due standard sono presenti tratti comuni e differenze.

3.5.1 Tratti comuni fra il CARF e il CRS

- **Comunicazione e scambio annuale**. Entrambi gli standard prevedono requisiti di comunicazione annuale, nello specifico, entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni;
- **Adeguata verifica**. Le procedure di adeguata verifica previste dal CARF sono in linea con quelle previste dal CRS, per minimizzare gli oneri in capo ai RCASP nel caso in cui essi siano anche soggetti al CRS quali Istituzioni Finanziarie Segnalanti. In questo caso il CARF permette, di fare affidamento sulle procedure di adeguata verifica previste per i conti nuovi, le quali consistono nell'acquisizione di una autocertificazione e nella conferma della sua ragionevolezza in base agli elementi e alle informazioni di cui dispone il soggetto segnalante;
- **Sistemi informatici**. Il CARF richiede che i RCASP adottino sistemi informatici per la raccolta e comunicazione delle informazioni. I sistemi informatici utilizzati ai fini CRS possono essere utilizzati anche ai fini del CARF;
- **Schema di comunicazione**. Il CARF prevede la comunicazione delle informazioni tramite un *Crypto-Asset Reporting Framework XML Schema* dedicato. In modo simile, il CRS prevede la comunicazione delle informazioni tramite il *Common Reporting Standard XML Schema* dedicato;
- **Requisiti di confidenzialità**. Il CARF richiede alle giurisdizioni di predisporre adeguate misure di riservatezza e protezione dei dati. I requisiti sono sostanzialmente gli stessi previsti dal CRS.

3.5.2 Differenze fra il CARF e il CRS

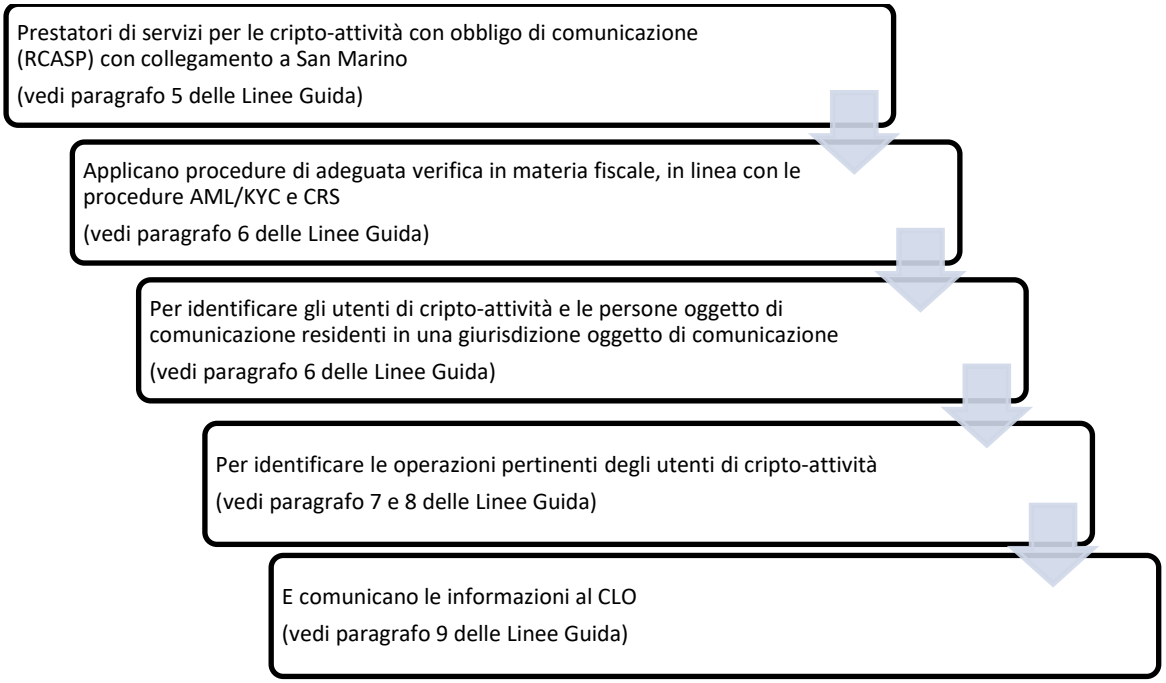
- **Adeguata verifica (Due diligence).** Il CARF non prevede nessuna procedura basata su indizi *(indicia*) e nessuna soglia di esenzione;
- **Ambito delle attività da comunicare.** Il CARF comprende le cripto-attività mentre il CRS comprende il denaro tradizionale, i titoli e altri prodotti finanziari, cioè i conti finanziari.
 Tuttavia, gli investimenti indiretti in cripto-attività pertinenti tramite prodotti finanziari tradizionali, come derivati o partecipazioni in veicoli di investimento, rientrano nell'ambito del CRS.
 La definizione di cripto-attività pertinenti esclude le valute digitali delle banche centrali (CBDC) e i prodotti speficati di moneta elettronica specificati (SEMP) dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto la comunicazione di tali attività rientra nell'ambito del CRS.

Poiché esistono alcune attività che si qualificano sia come cripto-attività pertinenti ai sensi del CARF sia come attività finanziarie ai sensi del CRS (ad esempio, azioni emesse in forma crittografica), il CRS contiene una disposizione facoltativa che prevede di non comunicare i proventi lordi ai sensi del CRS se tali informazioni sono segnalate ai sensi del CARF.

- **Ambito di comunicazione da parte dei soggetti tenuti**. Il CARF si applica ai RCASP, che possono essere sia persone fisiche che entità. Il CRS si applica alle istituzioni finanziarie, che possono essere solamente entità.
 Alcuni operatori possono qualificarsi sia come RCASP ai fini CARF che come istituzioni finanziarie ai fini CRS. Inoltre, mentre le istituzioni finanziarie ai fini CRS possono essere prestatori di servizi ai fini CARF, ci possono essere prestatori di servizi che non sono già istituzioni finanziarie ai fini CRS;
- **Informazioni comunicate**. Il CARF prevede obblighi di comunicazione basati sulle transazioni relative agli scambi tra cripto-attività pertinenti e monete fiduciarie, agli scambi tra una o più forme di cripto-attività pertinenti e ai trasferimenti di cripto-attività pertinenti. Queste transazioni sono comunicate in forma aggregata per tipo di cripto-attività pertinente, distinguendo il tipo di transazione. Il CRS prevede obblighi di comunicazione dei saldi dei conti e delle informazioni sui pagamenti e sui proventi derivanti dalla vendita di attività finanziarie.

3.6 Funzionamento del CARF

Si riporta di seguito il funzionamento del CARF con la descrizione delle sue parti fondamentali.



3.7 Calendario di attuazione del CARF a San Marino

Data	Obblighi e adempimenti previsti
1° gennaio 2026	Entrata in vigore del CARF
Al momento dell'instaurazione del rapporto	Gli RCASP con collegamento a San Marino devono svolgere le procedure di adeguata verifica per gli utenti preesistenti di cripto-attività (sia persone fisiche che entità) **(per rapporti instaurati a partire dall'1/1/2026)**
Entro il 31/12/2026	Gli RCASP con collegamento a San Marino devono svolgere le procedure di adeguata verifica degli utenti preesistenti di cripto-attività (sia persone fisiche che entità) **(per rapporti già instaurati alla data del 31/12/2025)**
Entro il 31/12/2026	Gli RCASP con collegamento a San Marino devono trasmettere al CLO un elenco nominativo dei responsabili e incaricati al trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera c) del Decreto Delegato n. 11/2026. L'elenco nominativo deve essere trasmesso entro il 31 Dicembre dell'anno di avvio dell'attività, se successivo
Entro il 30/04/2027 (Per gli anni successivi al 2027 il termine è al 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati) [1]	Gli RCASP con obbligo di adeguata verifica e di comunicazione a San Marino devono trasmettere al CLO la dichiarazione di informazioni (art.5 c.1 DD.11/2026) oppure la dichiarazione relativa ai clienti che non sono utenti oggetto di comunicazione (articolo 5, comma 3, Decreto Delegaton. 11/2026) o la dichiarazione di "nil return" nel caso non abbiano clienti o non abbiano operazioni pertinenti da segnalare (articolo 5, comma 2, Decreto Delegato n. 11/2026). Questa ultima consisterà in una comunicazione da trasmettere per Raccomandata elettronica o email.
Entro il 30/04/2027 (Per gli anni successivi al 2027 il termine è al 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati) [2]	Gli RCASP devono trasmettere al CLO una dichiarazione, ai sensi del comma 3, articolo 3 del Decreto Delegato n. 11/2026 qualora non siano tenuti a svolgere gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione a San Marino, in quanto tali obblighi sono assolti dallo stesso prestatore di servizi o da una sua succursale in una o più giurisdizioni partner, in ragione dei criteri di collegamento previsti nelle lettere da C) ad H) della Sezione I dell'Allegato A al Decreto Delegato n. 11/2026. Il facsimile della dichiarazione è reperibile nel sito internet www.gov.sm, nella pagina dedicata al CLO (https://www.gov.sm/pub1/GovSM/clo/)
Entro il 30/09/2027 (Per gli anni successivi al 2027 il termine è al 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati)	Il CLO scambia le informazioni ai sensi del CARF con le giurisdizioni oggetto di comunicazione

[1] [2] Qualora il 30 Aprile sia un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 59/2002.

4. Alcuni termini utili o ricorrenti

RCASP: è il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.
Utente di cripto-attività oggetto di comunicazione: è una persona fisica o un'entità che è cliente di un RCASP ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti e che è una persona oggetto di comunicazione.
Persona oggetto di comunicazione: è una persona (sia fisica che entità) residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione e non è una persona esclusa.
Giurisdizione oggetto di comunicazione: qualsiasi giurisdizione con la quale San Marino ha un accordo in base alla quale San Marino è tenuta a fornire le informazioni oggetto di scambio in relazione alle persone oggetto di comunicazione residenti in tale giurisdizione. L'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione viene riportato annualmente in apposita Delibera del Congresso di Stato.
Persone che esercitano il controllo (*controlling persons*): l'espressione corrisponde a quella di "titolare effettivo" come descritto nella Raccomandazione 10 e nella Nota interpretativa sulla Raccomandazione 10 delle Raccomandazioni GAFI (adottate nel febbraio 2012) e deve essere interpretata in conformità di tali Raccomandazioni, con l'obiettivo di proteggere il sistema finanziario internazionale da usi impropri, anche in relazione ai reati fiscali.
Per un'entità che è una persona giuridica, l'espressione "persone che esercitano il controllo" indica la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo sull'entità. Il "controllo" su un'entità è generalmente esercitato dalla persona fisica o dalle persone fisiche che, in ultima analisi, detengono una partecipazione di controllo nell'entità. La "partecipazione di controllo" dipende dalla struttura di controllo della persona giuridica ed è solitamente identificata sulla base di una soglia che applica un approccio basato sul rischio (ad esempio, qualsiasi persona che possiede più di una determinata percentuale nella persona giuridica, come il 25 %). Nel caso in cui nessuna persona fisica eserciti il controllo attraverso le partecipazioni, la persona o le persone che esercitano il controllo dell'entità saranno la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo dell'entità attraverso altri mezzi. Nel caso in cui non sia identificata alcuna persona fisica che eserciti il controllo dell'entità, la persona o le persone che esercitano il controllo dell'entità saranno la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello.
Nel caso di un trust, per "persone che esercitano il controllo" si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari devono sempre essere considerati persone che esercitano il controllo su un trust, indipendentemente dal fatto che uno di loro eserciti o meno tale controllo. Per questo motivo, la seconda frase della parte D, punto 10 del CARF integra la prima frase di tale punto. Inoltre, ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust (anche attraverso una catena di controllo o di proprietà) deve essere considerata una persona che esercita il controllo sul trust. Al fine di stabilire la fonte dei fondi nel conto o nei conti detenuti dal trust, se il disponente o i disponenti di un trust sono un'entità, i RCASP devono anche identificare la persona o le persone che esercitano il controllo sul disponente o sui disponenti e indicarle come persona o persone che esercitano il controllo sul trust. Per quanto riguarda il beneficiario o i beneficiari di trust designati per caratteristica o per classe, i RCASP dovrebbero ottenere informazioni sufficienti sul beneficiario (o sui beneficiari) così da poterne stabilire l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui questi

intende esercitare i diritti conferitigli. Pertanto, tale situazione costituirà un cambiamento di circostanze e comporterà di conseguenza l'applicazione delle procedure pertinenti.
Nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, per "persone che esercitano il controllo" si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili a quelle delle persone che esercitano il controllo su un trust. Pertanto, tenendo conto delle diverse forme e strutture dei dispositivi giuridici, i RCASP dovrebbero identificare e indicare le persone che ricoprono posizioni equivalenti o simili a quelle che devono essere identificate e indicate per i trust.
In relazione alle persone giuridiche funzionalmente simili ai trust (ad esempio, le fondazioni), i RCASP dovrebbero identificare le persone che esercitano il controllo attraverso procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela simili a quelle richieste per i trust, al fine di raggiungere livelli adeguati di comunicazione.

5. Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (RCASP)

Il CARF si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (RCASP) con collegamento a San Marino.
Per RCASP si intende qualsiasi persona fisica o entità che presta, come attività economica, un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi, anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione.

RCASP: Definizione (quattro elementi)

È un prestatore di servizi di cripto-attività con obbligo di comunicazione:

Elemento 1	•una **persona fisica** o un'**entità** che...
Elemento 2	•fornisce un servizio per l'esecuzione di **Operazioni di Scambio**...
Elemento 3	•**per o per conto dei clienti**...
Elemento 4	•**a titolo professionale come attività economica**

5.1 Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione: precisazione dei termini

L'espressione "come attività economica" ha lo scopo di garantire che il CARF non imponga obblighi di comunicazione a persone fisiche o entità che effettuano servizi in modo saltuario a fini non commerciali. A questo proposito, le operazioni *una tantum* completate per conto di altre persone non costituiscono lo svolgimento di "attività economica".
Per "servizio che consiste nell'effettuare operazioni di scambio" si intende qualsiasi servizio attraverso il quale il cliente può ricevere cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria, o viceversa, o scambiare cripto-attività pertinenti a fronte di altre cripto-attività pertinenti. Le attività di un fondo di investimento che investe in cripto-attività pertinenti non costituiscono un servizio che effettua operazioni di scambio, poiché tali attività non consentono agli investitori del fondo di effettuare tali operazioni.

Una persona fisica o un'entità che effettua operazioni di scambio sarà un RCASP solo se svolge tali attività "per i clienti o per conto degli stessi". Ciò significa, ad esempio, che una persona fisica o un'entità che si occupa esclusivamente di convalidare le operazioni del registro distribuito in cripto-attività pertinenti non è un RCASP, anche se tale convalida avviene dietro compenso.

Una persona fisica o un'entità può effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi agendo come "controparte" o come "intermediario" di tali operazioni. Esempi di persone fisiche o entità che possono fornire servizi consistenti nell'effettuare operazioni di scambio come controparte o come intermediario sono:

- operatori che agiscono per proprio conto acquistando dai clienti e vendendo agli stessi cripto-attività pertinenti;
- operatori di cripto-ATM che consentono lo scambio di cripto-attività pertinenti con moneta fiduciaria o altri cripto-attività pertinenti attraverso tali ATM;
- piattaforme di scambio di cripto-attività che agiscono come *market maker* e ricevono il differenziale *bid-ask* a titolo di commissione per i loro servizi;
- intermediari di cripto-attività che agiscono per conto di un cliente completando gli ordini di acquisto o vendita di partecipazioni in cripto-attività pertinenti; e
- persone fisiche o entità che sottoscrivono una o più cripto-attività pertinenti. Mentre la sola creazione ed emissione di una cripto-attività pertinente non è considerata un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio come controparte o intermediario, lo è invece l'acquisto diretto di cripto-attività pertinenti da un emittente, per poi rivenderle e distribuirle ai clienti.

Una persona fisica o un'entità può anche effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione che offra a tali clienti la possibilità di effettuare operazioni di scambio su di essa. Per "piattaforma di negoziazione" si intende qualsiasi programma o applicazione software che consenta agli utenti di effettuare (in parte o nella loro totalità) operazioni di scambio. Una persona fisica o un'entità che metta a disposizione una piattaforma la cui unica funzione consiste nella pubblicazione di prezzi di acquisto, vendita o conversione di cripto-attività pertinenti non è considerata un RCASP, in quanto non fornirebbe un servizio che consente agli utenti di effettuare operazioni di scambio. Per lo stesso motivo, una persona fisica o un'entità che si limita a creare o vendere un software o un'applicazione non è un RCASP se non utilizza tale software o applicazione per la fornitura di un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi.

Si considera che una persona fisica o un'entità metta a disposizione una piattaforma di negoziazione nella misura in cui eserciti un controllo o un'influenza sufficiente su tale piattaforma, consentendole di soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in relazione alle operazioni di scambio concluse sulla piattaforma. Il fatto che una persona fisica o un'entità eserciti un controllo o un'influenza sufficiente dovrebbe essere valutato in conformità alle Raccomandazioni GAFI del 2012 (modificate nel giugno 2019 in relazione alle attività virtuali e ai prestatori di servizi per le attività virtuali) e i relativi orientamenti GAFI.

Una persona fisica o un'entità può essere considerata un RCASP, se svolge attività diverse nell'ambito di un'operazione di scambio e non agisce solo come controparte o intermediario oppure se mette a disposizione una piattaforma di negoziazione, purché fornisca di fatto un servizio, come attività economica, consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi. La tecnologia coinvolta nella fornitura di tale servizio è irrilevante per determinare se una persona fisica o un'entità sia un RCASP.

5.2 Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione: criteri di collegamento

Un RCASP è tenuto a comunicare al CLO le informazioni ai sensi del CARF se possiede un collegamento con San Marino.

La Sezione I dell'Allegato A al Decreto Delegato n. 11/2026 stabilisce i criteri in base ai quali un prestatore di servizi può avere un collegamento in una determinata giurisdizione, riconoscendo che alcuni prestatori di servizi possono avere un collegamento in più di una giurisdizione. Il CARF contiene una gerarchia "a cascata" di regole di collegamento (*nexus rules*) secondo la quale, laddove esistano più giurisdizioni in cui sussiste un collegamento, la giurisdizione con il collegamento più forte deve essere considerata la giurisdizione principale (e unica) ai fini della comunicazione delle informazioni ai sensi del CARF.

Un RCASP possiede un collegamento a San Marino se è:

- un'entità o una persona fisica residente a fini fiscali a San Marino;
- un'entità che: 1) è costituita od organizzata a norma della legislazione sammarinese e 2) ha personalità giuridica a San Marino o ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi all'Ufficio Tributario di San Marino;
- un'entità gestita da San Marino; o
- un'entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività a San Marino.

Un RCASP è inoltre soggetto, a San Marino, agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale per quanto riguarda le operazioni pertinenti effettuate tramite una succursale situata a San Marino.

Pertanto, le regole di collegamento individuano i seguenti quattro criteri, in ordine gerarchico di importanza:

Livello 1. Giurisdizione di residenza fiscale: il RCASP è residente a fini fiscali a San Marino (vale sia nel caso in cui il RCASP sia un'entità oppure una persona fisica);

Livello 2. Giurisdizione di costituzione o organizzazione. Devono sussistere entrambe le condizioni**:** l'entità **a)** è costituita o organizzata secondo le leggi della giurisdizione; e **b)** ha personalità giuridica o l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nella giurisdizione;

Livello 3. Giurisdizione di gestione: il RCASP è gestito da San Marino. Un'entità si considera "gestita" da San Marino se è, ad esempio, un trust (o un meccanismo simile) che è un RCASP ed è gestito da un trustee (o da un rappresentante che opera in maniera simile) che è fiscalmente residente a San Marino. Questo criterio tiene conto della sede della direzione effettiva nonché di qualsiasi altra sede di direzione dell'entità;

Livello 4. Giurisdizione in cui è collocata la sede abituale dell'attività. A tal riguardo, qualsiasi succursale è da considerarsi una sede abituale di attività. Tale criterio tiene conto della sede principale e delle sedi secondarie (vale sia nel caso in cui il RCASP sia un'entità oppure una persona fisica).

Ai fini dell'obbligo di comunicazione in una data giurisdizione si rimanda ai seguenti esempi:

Esempio 1: Il RCASP "A" è residente ai fini fiscali a San Marino. Se la residenza ai fini fiscali è l'unico criterio di collegamento, il RCASP "A" sarà soggetto agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione a San Marino.

Esempio 2: Il RCASP "B" è residente ai fini fiscali a San Marino ma la giurisdizione "Z" è la giurisdizione di costituzione o organizzazione. Il RCASP "B" possiede due criteri di collegamento ed è potenzialmente soggetto a duplicazione della comunicazione di informazioni ai sensi del CARF. Il criterio di collegamento

più forte è la residenza fiscale, pertanto il RCASP "B" sarà soggetto agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione a San Marino.

Per evitare una duplicazione delle comunicazioni, un RCASP viene esonerato dallo svolgere gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione a San Marino, se tali obblighi sono assolti dal prestatore di servizi o da una sua succursale in una o più giurisdizioni partner, in ragione dei criteri di collegamento visti sopra e previsti nelle lettere da C) ad H) della Sezione I dell'Allegato A al Decreto Delegato n. 11/2026.

La parte H si applica solo nei casi in cui un RCASP è soggetto ai medesimi obblighi di comunicazione in due o più giurisdizioni. Se un RCASP presenta un criterio di collegamento della stessa priorità in due o più giurisdizioni e tali giurisdizioni hanno implementato il CARF e hanno stipulato un accordo per lo scambio dei relativi dati fiscali il RCASP può comunicare in una qualsiasi delle giurisdizioni, a condizione che inoltri una notifica nella giurisdizione (o nelle giurisdizioni) in cui non effettua la rendicontazione. Ad esempio, un RCASP che è residente ai fini fiscali in due o più giurisdizioni può avvalersi della parte H per scegliere in quale delle due giurisdizioni di residenza adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione. Analogamente, un RCASP che ha sede abituale di attività in due o più giurisdizioni può avvalersi della parte H per selezionare una di queste giurisdizioni in cui adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione; tuttavia tale disposizione non può essere invocata se il RCASP è collegato a una giurisdizione in virtù di un collegamento "più forte" come quello dei punti 1, 2 o 3.
Infatti nel caso in cui un prestatore di servizi che ha un collegamento con San Marino ma ne ha uno più forte in un'altra giurisdizione in virtù di un criterio maggiore a livello gerarchico, questo adempierà ai suoi obblighi in un'altra giurisdizione, ma è tenuto, anche in questo caso, a trasmettere al CLO una dichiarazione indicando in quale giurisdizione tali obblighi sono assolti e quale criterio di collegamento è stato applicato. Un facsimile di tale dichiarazione è riportata nel sito internet www.gov.sm, nella pagina dedicata al CLO (https://www.gov.sm/pub1/GovSM/clo/). Si veda a questo riguardo il paragrafo 9 delle presenti Linee Guida.

6. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: requisiti generali

Gli RCASP con collegamento a San Marino devono eseguire le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per identificare gli utenti oggetto di comunicazione, vale a dire gli utenti di cripto-attività che sono persone oggetto di comunicazione.

6.1 Utenti di cripto-attività

Per "utente di cripto-attività" si intende un cliente di un RCASP, persona fisica o entità, ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti.
Qualsiasi persona fisica o entità identificata dall'RCASP ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti è considerata un utente di cripto-attività, indipendentemente dal fatto che tale RCASP custodisca le cripto-attività pertinenti per suo conto o dalla qualificazione giuridica attribuita al rapporto tra l'RCASP e la persona fisica o entità.
Una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un RCASP, che agisce in qualità di utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità come agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un utente di cripto-attività e tale altra persona fisica o entità è considerata utente di cripto-attività. A tal fine, un RCASP può avvalersi delle informazioni in suo possesso (comprese quelle acquisite in conformità alle

procedure AML/KYC), per determinare se la persona fisica o l'entità agisca a beneficio o per conto di altri soggetti (sia persona fisica che entità). Nel confermare se un utente di cripto-attività possa essere un RCASP o un'istituzione finanziaria, un RCASP può, ad esempio, avvalersi del controllo incrociato delle informazioni fornite dal suo utente di cripto-attività con gli elenchi di istituzioni regolamentate che comprendono RCASP o istituzioni finanziarie, se disponibili.

Gli esempi che seguono illustrano l'applicazione di tale definizione:

- Il soggetto F è in possesso di una procura di U che autorizza F a stabilire un rapporto in qualità di utente di cripto-attività presso il RCASP "X" ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti per conto di U. F ha instaurato un rapporto presso il RCASP "X" quale persona che può effettuare le operazioni pertinenti. Tuttavia, poiché F non è un'istituzione finanziaria o un RCASP e il RCASP "X" è in possesso di informazioni nei suoi fascicoli AML/KYC che indicano che F agisce come agente a beneficio di U, detto prestatore deve considerare U come utente di cripto-attività;
- Il RCASP "A" utilizza i servizi del RCASP "B" per effettuare le operazioni pertinenti sulla piattaforma di scambio gestita da "B". Pertanto, "A" è un utente di cripto-attività per "B" e "B" comunicherà le operazioni pertinenti effettuate da "A". Poiché "A" è un RCASP, è irrilevante che "A" effettui tali operazioni pertinenti a proprio nome o come agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario.

Un RCASP può effettuare operazioni pertinenti che consentono a un esercente di offrire ai propri clienti un pagamento sotto forma di cripto-attività pertinenti come corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi. In questi casi, a condizione che il suo valore sia superiore a **€ 50.000**, l'operazione è considerata un'operazione pertinente, poiché si tratta di un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, il RCASP deve considerare il cliente dell'esercente come utente di cripto-attività e l'operazione deve essere indicata come operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione di cui alla sezione III, parte A, punto 3, lettera f), a condizione che il prestatore sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio, in virtù dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Per obbligo di verifica dell'identità del cliente si intende un obbligo previsto dalle norme nazionali antiriciclaggio che richiede al RCASP di verificare l'identità utilizzando documenti, dati o informazioni di fonte affidabile e indipendente.

6.2 Utenti nuovi e utenti preesistenti di cripto-attività

Gli utenti di cripto-attività vengono identificati in categorie in base alla data in cui si è instaurato il rapporto con il RCASP o al tipo di utenti di cripto-attività. Le categorie di utenti di cripto-attività sono le seguenti:

- **singoli utenti di cripto-attività**: persone fisiche utenti nuovi di cripto-attività che hanno instaurato un rapporto a partire dall'1/1/2026;
- **singoli utenti preesistenti di cripto-attività**: persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attività che hanno instaurato un rapporto prima della data dell'1/1/2026;
- **entità utenti di cripto-attività**: entità utenti nuovi di cripto-attività che hanno instaurato un rapporto a partire dall'1/1/2026;
- **entità utenti preesistenti di cripto-attività**: entità utenti preesistenti di cripto-attività che hanno instaurato un rapporto prima della data dell'1/1/2026.

6.3 Persona oggetto di comunicazione

Per "persona oggetto di comunicazione" si intende una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da una persona esclusa.

Ai sensi del CARF, le persone oggetto di comunicazione includono:

- gli utenti di cripto-attività persone fisiche ed entità che sono persone di una giurisdizione oggetto di comunicazione. Per San Marino l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione è incluso in apposita Delibera del Congresso di Stato.
- le persone che esercitano il controllo (*controlling persons*, vale a dire titolari effettivi) di alcune entità utenti di cripto-attività che non sono entità attive o persone escluse [3].

6.4 Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione

Come regola generale, una persona fisica o un'entità è una "persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione" se è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, ovvero una giurisdizione con la quale è in vigore un accordo sulla base del quale San Marino è obbligato a fornire le informazioni specificate nel CARF e che è riportata in un elenco allegato a una delibera del Congresso di Stato che viene emessa annualmente.

Un'entità come una società di persone, una società di capitali o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza a fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

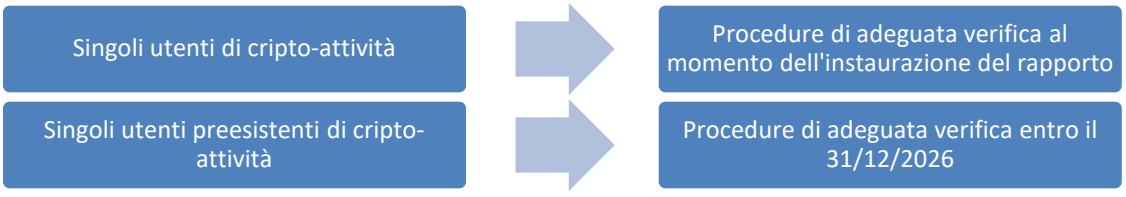
La "sede di direzione effettiva" è il luogo in cui sono sostanzialmente adottate le principali decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'entità nel suo complesso. Al fine di determinare la sede di direzione effettiva, occorre esaminare tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

L'espressione "persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione" comprende anche il patrimonio di un defunto che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. Per determinare cosa si intende per "patrimonio", occorre fare riferimento alle norme specifiche di ciascuna giurisdizione sul trasferimento o sulla successione dei diritti e degli obblighi in caso di morte (ad esempio, le norme in materia di successione universale).

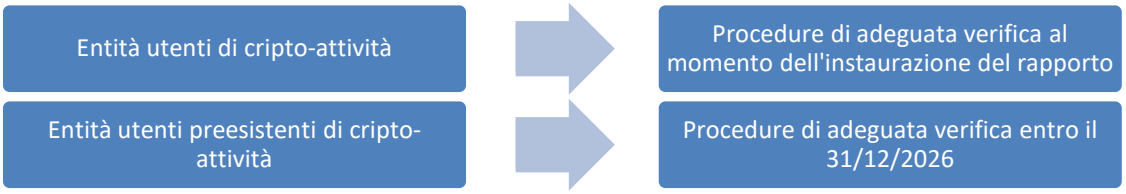
6.5 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: riepilogo delle tempistiche

Le procedure di adeguata verifica consistono nell'acquisizione di una autocertificazione valida e nella conferma della sua ragionevolezza sulla base delle informazioni acquisite in relazione all'instaurazione del rapporto, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC.

Le procedure di adeguata verifica sono le medesime per le quattro categorie di utenti di cripto-attività (singoli utenti di cripto-attività; singoli utenti preesistenti di cripto-attività; entità utenti di cripto-attività; entità utenti preesistenti di cripto-attività). L'unico fattore che cambia è la tempistica di esecuzione delle procedure di adeguata verifica da parte degli RCASP. Si riporta di seguito un riepilogo delle tempistiche:



[3] Per la definizione di "entità attiva" e di "persona esclusa" si veda il paragrafo 6.15 delle presenti Linee Guida



6.6 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: singoli utenti di cripto-attività

Per i singoli utenti di cripto-attività, vale a dire persone fisiche utenti nuovi di cripto-attività che hanno instaurato un rapporto con il RCASP a partire dall'1/1/2026, quest'ultimo deve:

- ottenere un'autocertificazione che consenta di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dei singoli utenti di cripto-attività; e
- confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute in relazione all'instaurazione del rapporto, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC.

Le procedure di adeguata verifica devono essere eseguite dal RCASP al momento dell'instaurazione del rapporto, che può consistere anche in un'operazione una tantum.

Il comma 7 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 11/2026 pone un divieto al RCASP di procedere all'instaurazione di un rapporto con singoli utenti di cripto-attività nel caso in cui gli stessi si rifiutino di produrre l'autocertificazione. Nel caso in cui il RCASP procedesse ugualmente all'apertura del rapporto si applica, nei confronti dello stesso, la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 8 del Decreto n. 11/2026 e l'obbligo di provvedere alla chiusura del rapporto.

6.7 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: singoli utenti preesistenti di cripto-attività

Per i singoli utenti preesistenti di cripto-attività, vale a dire persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attività che hanno in essere un rapporto con il RCASP alla data del 31/12/2025, quest'ultimo deve:

- ottenere un'autocertificazione che consenta di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali degli utenti di cripto-attività; e
- confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute in relazione all'instaurazione del rapporto, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC.

Le procedure di adeguata verifica devono essere eseguite dal RCASP entro il 31/12/2026.

Il comma 8 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 11/2026 stabilisce che il RCASP ha l'obbligo di procedere immediatamente alla chiusura del rapporto nel caso in cui gli utenti preesistenti di cripto-attività si rifiutino di produrre l'autocertificazione entro il 31/12/2026.

6.8 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: acquisizione di un'autocertificazione

L'autocertificazione che il RCASP deve ottenere dagli utenti di cripto-attività deve consentire di determinare la loro residenza fiscale o le loro residenze fiscali. In genere, una persona fisica ha la propria residenza in una sola giurisdizione, tuttavia, a fini fiscali, può essere residente in due o più giurisdizioni. In tali circostanze, tutte le giurisdizioni di residenza devono essere dichiarate nell'autocertificazione e il RCASP deve considerare l'utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione.

Per autocertificazione si intende una certificazione dell'utente di cripto-attività che attesti il proprio status e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal RCASP per adempiere ai suoi

obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale, ad esempio per determinare se l'utente di cripto-attività è residente a fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione.

6.9 Validità delle autocertificazioni per i singoli utenti di cripto-attività

L'autocertificazione è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal singolo utente di cripto-attività, se è datata al più tardi alla data di ricevimento e se contiene le seguenti informazioni relative al singolo utente di cripto-attività:

- nome e cognome;
- indirizzo di residenza;
- giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
- TIN/NIF (codice di identificazione fiscale o, in sua assenza, un equivalente funzionale) rilasciato da ogni giurisdizione oggetto di comunicazione; e
- data e luogo di nascita.

L'autocertificazione può essere precompilata dal RCASP così da includere le informazioni del singolo utente di cripto-attività, ad eccezione della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza a fini fiscali, nella misura in cui tali informazioni siano già disponibili nei suoi registri. Inoltre, il RCASP può avvalersi di un'autocertificazione ottenuta in relazione al singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo nel quadro del CRS o di un'autocertificazione già acquisita per altri scopi fiscali nella misura in cui essa contenga tutte le informazioni previste.

Se il singolo utente di cripto-attività è residente a fini fiscali in più di una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'autocertificazione deve includere il TIN di tale soggetto in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione. Non sussiste l'obbligo di acquisire il TIN se quest'ultimo non è rilasciato alla persona oggetto di comunicazione dalla giurisdizione di residenza della stessa.

L'autocertificazione può essere fornita in qualsiasi modo e in qualsiasi forma. Se l'autocertificazione è fornita per via elettronica, il sistema elettronico deve garantire che le informazioni ricevute corrispondano a quelle inviate e deve documentare tutti gli accessi dell'utente ai fini della presentazione, del rinnovo o della modifica di tale autocertificazione. Inoltre, il funzionamento del sistema elettronico, comprese le procedure di accesso, deve garantire che la persona che accede al sistema e fornisce l'autocertificazione sia la persona indicata nella stessa e che detta persona possa fornire, su richiesta, una copia cartacea della o delle autocertificazioni già fornite elettronicamente.

6.10 Conferma della ragionevolezza delle autocertificazioni

Gli RCASP devono acquisire una autocertificazione valida e devono confermarne la ragionevolezza. Questa conferma può essere ottenuta se dopo aver esaminato le informazioni raccolte (inclusa qualsiasi documentazione acquisita in relazione alle procedure AML/KYC), gli RCASP non sono a conoscenza o non hanno motivo credere che l'autocertificazione sia inesatta o inattendibile. Gli RCASP non sono tenuti a effettuare un'analisi giuridica indipendente delle normative fiscali per confermare la ragionevolezza di un'autocertificazione.

L'applicazione del criterio di ragionevolezza è descritto nei seguenti esempi:

- **Esempio**: al momento dell'instaurazione del rapporto, il RCASP ottiene un'autocertificazione dall'utente di cripto-attività. La giurisdizione dell'indirizzo di residenza contenuta nell'autocertificazione non coincide con quella indicata nella documentazione acquisita

nell'ambito delle procedure AML/KYC. A causa di questa informazione contrastante, l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile e, di conseguenza, non soddisfa il criterio di ragionevolezza;

- **Esempio**: al momento dell'instaurazione del rapporto il RCASP ottiene un'autocertificazione dall'utente di cripto-attività. L'indirizzo di residenza contenuto nell'autocertificazione non si trova nella giurisdizione in cui l'utente di cripto-attività dichiara di essere residente a fini fiscali. A causa di questa informazione contrastante, l'autocertificazione non soddisfa il criterio di ragionevolezza.

Nel caso in cui un'autocertificazione non soddisfi il criterio di ragionevolezza, il RCASP deve ottenere:

- un'autocertificazione valida, oppure;
- una spiegazione ragionevole e la documentazione (se del caso) a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione e deve conservare una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione prima di fornire servizi consistenti nell'effettuare operazioni pertinenti nei confronti del singolo utente di cripto-attività. Un esempio di "spiegazione ragionevole" è una dichiarazione da parte della persona fisica che attesti che 1) è uno studente presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 2) è un insegnante, un tirocinante o uno stagista presso un istituto di istruzione nella giurisdizione pertinente o un partecipante a un programma di scambio educativo o culturale ed è in possesso del relativo visto (se applicabile); 3) è una persona fisica straniera assegnata a una rappresentanza diplomatica o a una posizione in un consolato o in un'ambasciata nella giurisdizione pertinente; o 4) è un lavoratore frontaliero o un dipendente che lavora su un camion o un treno che viaggia tra diverse giurisdizioni. Il seguente esempio illustra l'applicazione di questa disposizione. Al momento dell'instaurazione del rapporto, il RCASP ottiene un'autocertificazione per il singolo utente di cripto-attività. La giurisdizione di residenza a fini fiscali contenuta nell'autocertificazione non coincide con l'indirizzo di residenza contenuto nella documentazione acquisita ai sensi delle procedure AML/KYC. Il singolo utente di cripto-attività spiega di essere un diplomatico di una determinata giurisdizione e di essere, di conseguenza, residente in tale giurisdizione, presentando il suo passaporto diplomatico. Poiché il RCASP ha ottenuto una spiegazione ragionevole e la documentazione a sostegno essa soddisfa il criterio di ragionevolezza.

6.11 Affidabilità delle autocertificazioni

Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un singolo utente di cripto-attività a seguito del quale il RCASP viene a conoscenza, o ha motivo di credere, che l'autocertificazione originaria sia inesatta o inaffidabile, il RCASP non può basarsi sull'autocertificazione originaria e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e una documentazione (se del caso) a sostegno della validità dell'autocertificazione originaria.

6.12 Standard di conoscenza applicabili alle autocertificazioni

Il RCASP può avere motivo di essere a conoscenza del fatto che un'autocertificazione è inesatta o inaffidabile se la sua conoscenza dei fatti o delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione o in altra documentazione è tale che una persona ragionevolmente prudente nella sua stessa posizione metterebbe in dubbio quanto in essa dichiarato. Inoltre, si considera che il RCASP abbia motivo di essere a conoscenza che un'autocertificazione è inesatta o inaffidabile se vi sono informazioni nella documentazione o nei fascicoli in suo possesso che non coincidono con la dichiarazione resa dalla persona riguardo al suo status.

Il RCASP può avere motivo di essere a conoscenza del fatto che un'autocertificazione fornita da una persona sia inesatta o inaffidabile se risulta incompleta rispetto a qualsiasi elemento rilevante ai fini di quanto dichiarato dalla persona, se contiene informazioni incompatibili con dette dichiarazioni o se il RCASP è in possesso di altre informazioni che non sono compatibili con tali dichiarazioni.

Il RCASP non può avvalersi della documentazione fornita se questa non consente di determinare in modo adeguato l'identità della persona che la presenta. Ad esempio, la documentazione non è affidabile se viene fornita personalmente da una persona fisica e la fotografia o la firma sulla documentazione non corrispondono all'aspetto o alla firma della persona che presenta il documento. Il RCASP non può avvalersi della documentazione se questa contiene informazioni che non sono compatibili con la dichiarazione del soggetto in merito al suo status, se tale prestatore dispone di altre informazioni discordanti al riguardo o se la documentazione manca di informazioni necessarie per stabilire detto status.

6.13 Cambiamento di circostanze nel caso di singoli utenti di cripto-attività

Un "cambiamento di circostanze" comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni rilevanti ai fini dello status di un singolo utente di cripto-attività o che sia altrimenti in contrasto con detto status o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi profilo associato a tale singolo utente se detta modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status dello stesso. A tal fine, il RCASP dovrebbe determinare se le nuove informazioni acquisite rispetto al profilo del singolo utente di cripto-attività in relazione alla più recente documentazione raccolta in conformità con le procedure AML/KYC o altri obblighi normativi includono nuovi elementi che costituiscono un cambiamento di circostanze. Un cambiamento di circostanze che incide sull'autocertificazione fornita al RCASP farà decadere la validità delle informazioni dell'autocertificazione, che non saranno quindi più affidabili fino al loro aggiornamento.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze, il RCASP non può avvalersi dell'autocertificazione originaria e deve ottenere i) un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza fiscale o le residenze fiscali del singolo utente di cripto-attività oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (se del caso) a sostegno della validità dell'autocertificazione originaria e conservare una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione. Pertanto, tale RCASP dovrebbe istituire procedure volte ad assicurare che qualsiasi modifica che costituisca un cambiamento di circostanze sia da questi identificata. Il RCASP dovrebbe altresì informare chiunque fornisca un'autocertificazione del suo obbligo di notificare un tale cambiamento di circostanze al prestatore stesso.

L'autocertificazione non è più valida alla data in cui il RCASP in possesso dell'autocertificazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le circostanze che incidono sulla correttezza dell'autocertificazione sono cambiate. Tuttavia, il RCASP può scegliere di considerare una persona come se avesse il medesimo status che aveva prima del cambiamento di circostanze fino a 90 giorni di calendario dalla data in cui l'autocertificazione è diventata invalida a causa del cambiamento di circostanze, dalla data in cui la validità dell'autocertificazione è confermata o dalla data in cui è ottenuta una nuova autocertificazione, a seconda di quale data sia anteriore. Se non può ottenere una conferma della validità dell'autocertificazione originaria o un'autocertificazione valida durante tale periodo di 90 giorni, il RCASP deve considerare il singolo utente di cripto-attività come se fosse residente nella giurisdizione o nelle giurisdizioni in cui tale singolo utente ha dichiarato di essere residente nell'autocertificazione originaria e nella giurisdizione o nelle giurisdizioni in cui è possibile che lo stesso sia residente a seguito del cambiamento di circostanze. Il RCASP può avvalersi di un'autocertificazione senza dover indagare su eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero influire sulla validità della dichiarazione, a meno che

non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che le circostanze sono cambiate. Ad esempio, se ottiene informazioni nell'ambito delle relative procedure AML/KYC o di altri obblighi normativi che indicano che le informazioni contenute nell'autocertificazione sono inesatte o inaffidabili, tale RCASP deve aggiornare l'autocertificazione in relazione alle informazioni identificate, prima che questa possa essere considerata attendibile.

Il RCASP può conservare un originale, una copia certificata o una fotocopia (compresi microschede, scansioni elettroniche o mezzi simili di archiviazione elettronica) o una copia elettronica dell'autocertificazione. L'autocertificazione (compreso l'originale) può esistere anche solo in formato elettronico.

6.14 Correzione degli errori di autocertificazione

Il RCASP può considerare valida un'autocertificazione, nonostante essa contenga un errore irrilevante, se tale prestatore dispone di una documentazione sufficiente a integrare le informazioni mancanti nell'autocertificazione a causa dell'errore. In tal caso, la documentazione utilizzata per correggere tale errore deve essere determinante. Ad esempio, un'autocertificazione in cui il singolo utente di cripto-attività abbrevia la giurisdizione di residenza può essere considerata valida, nonostante l'abbreviazione, se il RCASP dispone di un documento d'identità della persona rilasciato dall'autorità governativa di una giurisdizione che corrisponde ragionevolmente all'abbreviazione. D'altra parte, un'abbreviazione della giurisdizione di residenza che non corrisponde ragionevolmente a quella indicata sul passaporto della persona non è un errore irrilevante, così come non lo sono né la mancata indicazione della giurisdizione di residenza né la presenza, in un'autocertificazione, di informazioni che contraddicono altre informazioni riportate nell'autocertificazione o nei fascicoli del RCASP.

6.15 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: entità utenti di cripto-attività ed entità utenti preesistenti di cripto-attività

Per le entità utenti di cripto-attività e per le entità utenti preesistenti di cripto-attività, le procedure di adeguata verifica impongono al RCASP di determinare:

- se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione; e
- se l'entità utente di cripto-attività ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che l'entità non sia una una entità attiva o una persona esclusa.

Per "entità attiva" si intende un'entità che soddisfa uno dei criteri seguenti:

a) meno del 50% del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di riferimento è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall'entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di riferimento sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi alle stesse; salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

c) l'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
d) l'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
e) l'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o
f) l'entità soddisfa tutti i requisiti seguenti:
 i. è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, atletiche o educative; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
 ii. è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;
 iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 iv. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi della stessa non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e
 v. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi della stessa prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica.

Per "persona esclusa" si intende:
a) un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;
b) un'entità che è un'entità collegata di un'entità di cui alla precedente lettera a);
c) un'entità statale;
d) un'organizzazione internazionale;
e) una banca centrale; o
f) un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla sezione IV, parte E, punto 5, lettera b) del CARF.

6.16 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: entità utenti di cripto-attività

Per le entità utenti di cripto-attività, vale a dire entità che hanno instaurato un rapporto con il RCASP a partire dall'1/1/2026, quest'ultimo deve:

- ottenere un'autocertificazione che consenta di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dell'entità utente di cripto-attività; e
- confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute in relazione all'instaurazione del rapporto, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il RCASP può riferirsi alla sede di direzione effettiva o all'indirizzo della sede principale per determinare la residenza di tale entità.

Le procedure di adeguata verifica devono essere eseguite dal RCASP al momento dell'instaurazione del rapporto.

Il comma 7 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 11/2026 pone un divieto al RCASP di procedere all'instaurazione di un rapporto con entità utenti di cripto-attività nel caso in cui le stesse si rifiutino di produrre l'autocertificazione. Nel caso in cui il RCASP procedesse ugualmente all'apertura del rapporto si applica, nei confronti dello stesso, la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 8 del Decreto n. 11/2026 e l'obbligo di provvedere alla chiusura del rapporto.

6.17 Procedure di adeguata verifica in materia fiscale: entità utenti preesistenti di cripto-attività

Per le entità utenti preesistenti di cripto-attività, vale a dire entità che hanno instaurato un rapporto con il RCASP alla data del 31/12/2025, quest'ultimo deve:

- ottenere un'autocertificazione che consenta di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dell'entità utente preesistente di cripto-attività; e
- confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute in relazione all'instaurazione del rapporto, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC. Se l'entità utente preesistente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il RCASP può riferirsi alla sede di direzione effettiva o all'indirizzo della sede principale per determinare la residenza di tale entità.

Le procedure di adeguata verifica devono essere eseguite dal RCASP entro il 31/12/2026.

Il comma 8 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 11/2026 stabilisce che il RCASP ha l'obbligo di procedere immediatamente alla chiusura del rapporto nel caso in cui gli utenti preesistenti di cripto-attività si rifiutino di produrre l'autocertificazione entro il 31/12/2026.

6.18 Procedure di verifica per le entità utenti di cripto-attività

Se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, il RCASP deve considerare tale entità come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che essa sia una persona esclusa. Tali informazioni comprendono quelle ottenute ai fini dell'esecuzione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma del CRS.

Le informazioni "pubblicamente disponibili" comprendono le informazioni diffuse da un ente pubblico autorizzato (ad esempio, un governo o una sua agenzia o un comune) di una giurisdizione, come le informazioni contenute in un elenco pubblicato da un'amministrazione fiscale, le informazioni riportate in un registro pubblicamente accessibile gestito o autorizzato da un ente pubblico autorizzato di una

giurisdizione o le informazioni divulgate su un mercato dei valori mobiliari regolamentato. A tal riguardo, il RCASP dovrebbe conservare un'annotazione del tipo di informazioni verificate e della data in cui la verifica è avvenuta.

Nel determinare se un'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione, il RCASP può seguire le procedure di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b) del CARF, nell'ordine più appropriato alle circostanze. Ciò consentirebbe a tale prestatore, ad esempio, di determinare, a norma della parte B, punto 1, lettera b) del CARF, che un'entità utente di cripto-attività è una persona esclusa e, quindi, non è un utente oggetto di comunicazione.

L'autocertificazione deve consentire di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività. In generale, un'entità sarà residente a fini fiscali in una giurisdizione se, in base alla rispettiva legislazione, versa o dovrebbe versare le imposte in detta giurisdizione in considerazione della propria sede di direzione o di costituzione o di qualsiasi altro criterio di natura simile, e non solo in relazione a fonti ubicate in tale giurisdizione. Se un'entità è assoggettata all'imposta in quanto residente in più di una giurisdizione, tutte le giurisdizioni di residenza devono essere dichiarate in un'autocertificazione e il RCASP è tenuto a considerare l'entità utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione.

Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il RCASP può basarsi sulla sede di direzione effettiva o, per delega, sull'indirizzo della sede principale di tale entità per determinarne la residenza. Le entità considerate trasparenti sotto il profilo fiscale e le entità residenti in una giurisdizione in cui non è previsto alcun regime di imposizione sul reddito delle società sono esempi di casi in cui un'entità utente di cripto-attività non ha residenza a fini fiscali.

6.19 Validità delle autocertificazioni per le entità utenti di cripto-attività

Per "autocertificazione" si intende una certificazione dell'entità utente di cripto-attività che attesti il suo status e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal RCASP per adempiere ai suoi obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale, ad esempio al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è residente a fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione. L'autocertificazione è valida solo se è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entità utente di cripto-attività:

- denominazione legale;
- indirizzo di residenza;
- giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali; e
- per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il TIN/NIF (codice di identificazione fiscale o, in sua assenza, un equivalente funzionale) rilasciato da ogni giurisdizione oggetto di comunicazione; e
- nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da una persona esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1 del CARF, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, a meno che tale persona non abbia fornito un'autocertificazione a norma della parte C, punto 1 del CARF, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure AML/KYC; e
- se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'entità attiva o una persona esclusa.

L'autocertificazione può essere precompilata dal RCASP così da includere le informazioni dell'entità utente di cripto-attività, ad eccezione della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza a fini fiscali, nella misura in cui tali informazioni siano già disponibili nei suoi registri. Inoltre, tale prestatore può avvalersi di un'autocertificazione ottenuta in relazione all'entità utente di cripto-attività nel quadro del CRS o di un'autocertificazione già acquisita per altri scopi fiscali, nella misura in cui essa contenga tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 2 del CARF.

L'autocertificazione può essere firmata (o altrimenti esplicitamente confermata) da qualsiasi persona autorizzata a firmare per conto dell'entità utente di cripto-attività in virtù del diritto nazionale. Tra le persone con l'autorità di firmare un'autocertificazione di un'entità utente di cripto-attività figurano generalmente funzionari o amministratori di una società, soci di una società di persone, trustee di un trust, qualsiasi equivalente dei precedenti titoli e qualsiasi altra persona che sia stata autorizzata per iscritto da tale entità a firmare la documentazione per conto di detta persona.

I requisiti per la validità delle autocertificazioni relative ai singoli utenti di cripto-attività e alle persone che esercitano il controllo di cui, rispettivamente, ai paragrafi 6.9 e 6.23 delle presenti Linee Guida sono applicabili anche per quanto riguarda la validità delle autocertificazioni relative all'entità utente di cripto-attività.

6.20 Ragionevolezza delle autocertificazioni

Una volta ottenuta un'autocertificazione che gli consenta di determinare la residenza fiscale o le residenze fiscali dell'entità utente di cripto-attività, il RCASP deve confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni acquisite in relazione all'instaurazione del rapporto, inclusa qualsiasi documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC.

Il RCASP può confermare la ragionevolezza di un'autocertificazione se, nel corso dell'instaurazione di un rapporto con l'entità utente di cripto-attività e dopo aver esaminato le informazioni ottenute nell'ambito della stessa (inclusa qualsiasi documentazione acquisita in relazione alle procedure AML/KYC), non è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile. Non è previsto che gli RCASP effettuino un'analisi giuridica indipendente della normativa fiscale pertinente per confermare la ragionevolezza di un'autocertificazione.
L'applicazione del criterio di ragionevolezza è descritto nei seguenti esempi:

- **Esempio**: al momento dell'instaurazione del rapporto, il RCASP ottiene un'autocertificazione dall'entità utente di cripto-attività. L'indirizzo di residenza contenuto nell'autocertificazione non coincide con quello indicato nella documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC. A causa di questa informazione contrastante, l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile e di conseguenza non soddisfa il criterio di ragionevolezza.
- **Esempio**: al momento dell'instaurazione del rapporto, il RCASP ottiene un'autocertificazione dall'entità utente di cripto-attività. La documentazione acquisita nell'ambito delle procedure AML/KYC indica solo il luogo di costituzione di tale entità. Nell'autocertificazione, quest'ultima dichiara di essere residente a fini fiscali in una giurisdizione diversa da quella di costituzione. L'entità spiega al RCASP che, ai sensi della normativa fiscale pertinente, la sua residenza fiscale è determinata in riferimento alla sede di direzione effettiva e che la giurisdizione in cui tale sede è situata differisce dalla giurisdizione in cui l'entità è stata costituita. Pertanto, poiché esiste una spiegazione ragionevole delle informazioni contrastanti, l'autocertificazione non è inesatta o inaffidabile e, di conseguenza, soddisfa il criterio di ragionevolezza.

Nel caso di un'autocertificazione che non soddisfa il criterio di ragionevolezza, il RCASP deve ottenere i) un'autocertificazione valida oppure ii) una spiegazione ragionevole e la documentazione (se del caso) a sostegno della ragionevolezza dell'autocertificazione (e conservare una copia o un'annotazione di tale spiegazione e documentazione) prima di fornire servizi consistenti nell'effettuare operazioni pertinenti all'entità utente di cripto-attività.

6.21 Procedure di verifica per le persone che esercitano il controllo

La parte B, punto 2 del CARF, descrive la procedura di verifica per determinare se un'entità utente di cripto- attività, diversa da una persona esclusa, è detenuta da una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non si determini che tale entità è un'entità attiva. Detta determinazione dovrebbe essere effettuata sulla base di un'autocertificazione, la cui ragionevolezza andrebbe confermata avvalendosi di qualsiasi informazione pertinente a disposizione del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Nel caso in cui non determini che l'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione, il RCASP deve seguire le procedure di cui alla parte B, punto 2, lettere a) e b), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

L'obiettivo di tali procedure è di:

- determinare le persone che esercitano il controllo di un'entità utente di cripto-attività; e
- determinare se le persone che esercitano il controllo dell'entità utente di cripto-attività sono persone oggetto di comunicazione.

Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo di un'entità utente di cripto-attività, il RCASP può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni GAFI del 2012 (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali). Qualora non sia giuridicamente tenuto ad applicare le procedure AML/KYC conformi a dette Raccomandazioni (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività), il RCASP deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le persone che esercitano il controllo.

Per determinare se una persona che esercita il controllo di un'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione, il RCASP deve avvalersi di un'autocertificazione fornita dall'entità utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle procedure AML/KYC.

6.22 Cambiamento di circostanze nel caso di un'entità utente di cripto-attività o di una persona che esercita il controllo dell'entità stessa

Se, in qualsiasi momento, si verifica un cambiamento di circostanze rispetto a un'entità utente di cripto-attività o alla persona o alle persone che esercitano il controllo sulla stessa a motivo del quale il RCASP è a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata a tale entità o tali persone che esercitano il controllo è inesatta o inaffidabile, il RCASP non può avvalersi dell'autocertificazione originaria e deve determinare nuovamente il loro status. A tal fine, si dovranno applicare le procedure descritte al paragrafo 6.13 delle presenti Linee Guida.

6.23 Validità delle autocertificazioni per le persone che esercitano il controllo

Per quanto riguarda la validità delle autocertificazioni per le persone che esercitano il controllo, la fattispecie è la medesima per quanto riguarda la validità delle autocertificazioni per i singoli utenti di cripto-attività (vedi paragrafo 6.9 delle Linee Guida).

6.24 Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

Per garantire un'applicazione coerente delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, nei casi in cui un RCASP sia anche una Istituzione Finanziaria Segnalante ai fini del CRS e abbia eseguito le procedure di adeguata verifica in base a questo ultimo Standard, tale RCASP può avvalersi di dette procedure per adempiere ai propri obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti dal CARF.

Un RCASP può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri scopi fiscali, nella misura in cui essa contenga tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 2 del CARF.

Un RCASP può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti dal CARF. Tuttavia tali obblighi restano una sua responsabilità.

7. Definizione di cripto-attività

Per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni.

Una "rappresentazione digitale del valore" significa che una cripto-attività deve rappresentare un diritto al valore e che la proprietà di tale valore o il diritto allo stesso possono essere scambiati o trasferiti ad altre persone fisiche o entità in formato digitale. Ad esempio, è una cripto-attività un *token* basato sulla crittografia che consente alle persone fisiche di memorizzare valore, effettuare pagamenti e che non rappresenta pretese o diritti di appartenenza nei confronti di una persona, diritti di proprietà o altri diritti assoluti o relativi.

Inoltre, è una cripto-attività un *token* crittografico che rappresenta pretese o diritti di appartenenza nei confronti di una persona fisica o di un'entità, diritti di proprietà o altri diritti assoluti o relativi (ad esempio, un *token* di sicurezza o un contratto derivato o il diritto di acquistare o vendere un'attività, compresa un'attività finanziaria e una cripto-attività, a una data stabilita, a un determinato prezzo o in base a un altro fattore predeterminato) e che può essere scambiato digitalmente con moneta fiduciaria o altre cripto- attività. Gli esempi seguenti illustrano gli obblighi di comunicazione relativi ai derivati:

- **Esempio 1**: (cripto-derivato A, un *token* crittografico, acquistato con cripto-attività pertinenti, ossia *stablecoin* che non sono prodotti specificati di moneta elettronica): il cripto-derivato A rappresenta una partecipazione con effetto di leva finanziaria a una cripto-attività pertinente sottostante, per cui il valore del cripto-derivato A terrà conto delle variazioni di prezzo della cripto-attività pertinente sottostante (sia al rialzo che al ribasso) al triplo della variazione del prezzo di mercato.

 L'utente 1 acquista un'unità di cripto-derivato A mediante un corrispettivo in forma di *stablecoin*. Dal momento che è una cripto-attività pertinente, il cripto-derivato A è oggetto di comunicazione a norma del CARF, a condizione che la negoziazione sia effettuata tramite un RCASP. La negoziazione comporta le seguenti operazioni pertinenti:

 1. cessione della *stablecoin* da parte dell'utente 1 comunicata in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità; e
 2. acquisizione del cripto-derivato A da parte dell'utente 1 comunicato in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità.

- **Esempio 2**: (riscatto del cripto-derivato A, con regolamento in *stablecoin*): in seguito alla negoziazione dell'esempio 1, l'utente 1 riscatta il cripto-derivato A presso l'emittente. Nel momento in cui l'utente 1 riscatta il cripto-derivato A, il prezzo di mercato della cripto-attività pertinente sottostante è aumentato del 10% dall'acquisto del cripto-derivato A da parte dell'utente 1. Gli utili dell'utente 1 sono aumentati con leva del *token* e l'utente 1 riscatta il cripto-derivato A presso l'emittente per un valore superiore del 30% rispetto al prezzo di acquisto iniziale. Il RCASP versa questo importo di riscatto nel portafoglio dell'utente 1 in *stablecoin*. La negoziazione comporta le seguenti operazioni pertinenti:

 1. cessione del cripto-derivato A valutato in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità; e
 2. acquisizione della *stablecoin* in moneta fiduciaria al valore equo di mercato, insieme al numero di unità.

- **Esempio 3**: (contratto derivato tradizionale regolato con consegna fisica di una cripto-attività): due controparti, acquirente e venditore, assumono posizioni opposte nell'ambito di un contratto di future per acquistare e vendere, rispettivamente, la cripto-attività pertinente B a una determinata data. Il regolamento del derivato prevede che l'acquirente acquisti dal venditore la cripto-attività pertinente B a una determinata data e a un prezzo predeterminato versato in moneta fiduciaria. Il venditore è quindi tenuto a consegnare fisicamente la cripto-attività pertinente B all'indirizzo del portafoglio dell'acquirente. Alla data prevista, l'acquirente e il venditore effettuano l'operazione, utilizzando un RCASP per facilitare le seguenti operazioni pertinenti in relazione alla cripto-attività pertinente B:
 1. cessione della cripto-attività pertinente B da parte del venditore comunicata in moneta fiduciaria al valore ricevuto, insieme al numero di unità; e
 2. acquisizione della cripto-attività pertinente A da parte dell'acquirente comunicata in moneta fiduciaria al valore versato, insieme al numero di unità.

Come sopra descritto,per "cripto-attività" si intende qualsiasi rappresentazione digitale di valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni, in cui la proprietà di tale valore o il diritto allo stesso possono essere scambiati o trasferiti ad altre persone fisiche o entità in modo digitale. Di conseguenza, il termine "cripto-attività" comprende sia i *token* fungibili sia quelli non fungibili e pertanto include i *token* non fungibili (*Non-fungible Token* - NFT) che rappresentano diritti relativi a oggetti da collezione, giochi, opere d'arte, proprietà fisiche o documenti finanziari che possono essere scambiati o trasferiti ad altre persone fisiche o entità in modo digitale.

Qualsiasi altro uso della tecnologia crittografica che non è una rappresentazione digitale del valore non costituisce una cripto-attività. Alcuni esempi sono l'uso della crittografia per:

- creare un registro immutabile decentralizzato delle attività o dei materiali coinvolti nella produzione, stoccaggio, spedizione o consegna di un prodotto, dove il registro non trasmette alcun diritto di proprietà su tale prodotto; o
- creare un registro dichiarativo della proprietà di attività (come un registro immobiliare o un accordo simile), dove il registro non trasmette alcun diritto di proprietà sulle attività ivi indicate.

Oltre ad avere un valore intrinseco negoziabile o trasferibile digitalmente, una cripto-attività deve basarsi su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettivamente registrata su tale registro o tecnologia simile. Un registro distribuito è un metodo decentralizzato per registrare le operazioni di cripto-attività in più luoghi e allo stesso tempo. La crittografia si riferisce a una pratica matematica e computazionale di codifica e decodifica dei dati utilizzata per convalidare e rendere sicure le operazioni in modo decentralizzato o disintermediato. Il processo crittografico è utilizzato per garantire, in modo decentralizzato, l'integrità delle cripto-attività, l'assegnazione chiara delle stesse agli utenti e la loro cessione.

Tale processo crittografico consente a più parti di effettuare convalide di operazioni in cripto-attività senza la necessità di intermediari, spesso verificando le chiavi crittografiche pubbliche e private di una operazione. Questa convalida assicura che gli utenti in possesso di una cripto-attività non abbiano scambiato la stessa cripto-attività in un'altra operazione. Il processo crittografico rende sicure anche le operazioni effettuate in cripto-attività compilando ciascuna operazione all'interno di un blocco di altre operazioni. Il blocco di operazioni è quindi aggiunto al registro ufficiale delle operazioni, accessibile al pubblico (come una *blockchain*), una volta che l'utente ha completato un *hash* crittografico.

Le cripto-attività possono anche basarsi su una tecnologia simile che consente la detenzione o la convalida delle stesse senza la necessità di intermediari. Indipendentemente dal tipo di software utilizzato, se consente di convalidare e rendere sicure le operazioni digitali in modo decentralizzato o disintermediato, la tecnologia alla base della cripto-attività è considerata una tecnologia simile al registro distribuito crittograficamente protetto.

7.1 Cripto-attività pertinenti

Le "cripto-attività pertinenti" sono cripto-attività rispetto alle quali gli RCASP devono soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale. Il termine cripto-attività pertinente si applica a tutte le cripto-attività, ad eccezione delle valute digitali della banca centrale, dei prodotti specificati di moneta elettronica o di cripto-attività per le quali il RCASP ha adeguatamente stabilito che non possano essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento. Se è un RCASP (ad esempio, in quanto effettua comunque scambi in cripto-attività pertinenti), una persona fisica o un'entità non sarebbe tuttavia tenuta a comunicare le informazioni relative agli scambi effettuati in cripto-attività che non sono cripto-attività pertinenti.

Nell'ambito di applicazione del CARF rientrano le seguenti tipologie di cripto-attività:

- Bitcoin, Ethereum e altre principali criptovalute;
- Alcune *stablecoin* ancorate a valute legali (ad esempio, USDC, USDT);
- *Token* di utilizzo (*utility token*) che possono essere utilizzati per accedere a servizi su una piattaforma *blockchain* o che sono utilizzati a fini di investimento;
- Derivati emessi come cripto-attività;
- Alcuni *token* non fungibili (*non-fungible token* – NFT) che rappresentano diritti di valore, appartenenza o proprietà.

Nell'ambito di applicazione del CARF non rientrano, invece, le seguenti tipologie di cripto-attività:

- Cripto-attività non utilizzate a fini di pagamento o di investimento;
- Valute digitali delle banche centrali;
- Prodotti speficati di moneta elettronica specificati;
- *Token* che rappresentano esclusivamente punti fedeltà o attività digitali non finanziarie.

Al fine di stabilire adeguatamente se sia possibile utilizzare una cripto-attività a fini di pagamento o di investimento, gli RCASP possono, in una prima fase, basarsi sulla classificazione delle cripto-attività effettuata al fine di determinare se tale cripto-attività è un'attività virtuale nell'ambito delle procedure AML/KYC a norma delle Raccomandazioni GAFI. Nel caso in cui sia ritenuta un'attività virtuale a norma di dette Raccomandazioni in virtù del fatto che possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento, una cripto-attività deve essere considerata una cripto-attività pertinente ai fini del CARF.

Se un'attività non è un'attività virtuale a norma delle Raccomandazioni GAFI o il RCASP non ha effettuato una determinazione in tal senso, il RCASP deve stabilire, per ogni cripto-attività, se questa non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento. Nel caso in cui non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento, la cripto-attività non deve essere considerata una cripto-attività pertinente. In caso di dubbi sulla possibilità di utilizzare cripto-attività a fini di pagamento o di investimento, la cripto-attività deve essere considerata una cripto-attività pertinente.

Nel valutare se sia possibile utilizzare una cripto-attività a fini di pagamento o di investimento, si possono prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- le cripto-attività che rappresentano attività finanziarie o sono soggette a regolamentazione finanziaria possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento e sono pertanto da considerarsi cripto-attività pertinenti;
- in molti casi, gli NFT sono commercializzati come oggetti da collezione. Tale funzione, tuttavia, non impedisce in quanto tale che un NFT possa essere utilizzato a fini di pagamento o di investimento. È importante considerare la natura degli NFT e la sua funzione nella pratica e non la terminologia o i termini commerciali utilizzati. Gli NFT che possono essere utilizzati a fini di pagamento o di investimento nella pratica costituiscono cripto-attività pertinenti. Gli RCASP dovrebbero quindi valutare caso per caso se sia possibile utilizzare un NFT a fini di pagamento o di investimento, tenendo conto dell'uso comunemente accettato della cripto-attività. Gli NFT che sono negoziati su un mercato possono essere utilizzati a fini di pagamento o di investimento e sono pertanto da considerarsi cripto-attività pertinenti;
- alcune cripto-attività possono essere scambiate o riscattate solo nell'ambito di reti o ambienti fissi e limitati per determinati beni e servizi, come ad esempio buoni pasto, libri e ristoranti, nonché miglia aeree o altri premi di programmi fedeltà. In questo contesto, il termine "beni e servizi" può includere anche beni e servizi digitali, come musica, giochi, libri o altri materiali audio/video digitali, nonché biglietti, applicazioni software e abbonamenti online. Poiché sono caratterizzate dal fatto che operano in reti o ambienti fissi e limitati, oltre i quali non possono essere trasferite o scambiate in un mercato secondario al di fuori del sistema a circuito chiuso e non possono essere vendute o scambiate a un tasso di mercato all'interno o all'esterno di detto sistema, queste cripto-attività non potrebbero generalmente essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento.

7.2 Valuta digitale della banca centrale

Per "valuta digitale della banca centrale" (*Central Bank Digital Currency* – CBDC) si intende qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale. Le valute digitali della banca centrale non sono considerate cripto-attività pertinenti, dal momento che costituiscono una forma digitale di moneta fiduciaria. Le valute digitali della banca centrale rientrano nell'ambito del CRS.

7.3 Prodotto specificato di moneta elettronica

Per "prodotto specificato di moneta elettronica" (*Specified Electronic Money Product* – SEMP) si intende qualsiasi cripto-attività che sia:

a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;
b) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
c) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria;
d) accettata in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; ed
e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

I prodotti specificati di moneta elettronica rientrano nell'ambito del CRS.

L'espressione "prodotto specificato di moneta elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento

delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.
A norma lettera a), al fine di essere considerata un prodotto specificato di moneta elettronica, una cripto-attività deve essere una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria. Si ritiene che una cripto-attività rappresenti e rifletta digitalmente il valore della moneta fiduciaria in cui è denominata. Di conseguenza, una cripto-attività che riflette il valore di più valute o attività non è un prodotto specificato di moneta elettronica.
La lettera b) stabilisce che la cripto-attività deve essere emessa al ricevimento dei fondi. Questa parte della definizione indica che un prodotto specificato di moneta elettronica è un prodotto prepagato. L'atto di "emettere" è interpretato in senso lato in modo da includere l'attività di messa a disposizione del valore prepagato memorizzato e dei mezzi di pagamento in cambio di fondi. Inoltre, il presente punto prevede che la cripto-attività debba essere emessa per effettuare operazioni di pagamento.
La lettera c) prevede che, per essere considerata un prodotto specificato di moneta elettronica, una cripto-attività debba essere rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria. A tal riguardo, un "credito" include qualsiasi credito pecuniario nei confronti dell'emittente, che riflette il valore della moneta fiduciaria rappresentata dalla cripto-attività emessa al cliente.
A norma della lettera d) una cripto-attività, per essere considerata un prodotto specificato di moneta elettronica, deve essere accettata da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente come mezzo di pagamento. Di conseguenza, non costituiscono prodotti specificati di moneta elettronica strumenti prepagati specifici su cui è memorizzato il valore monetario, sviluppati per rispondere a determinate esigenze e che possono essere utilizzati solo in modo limitato, perché consentono al detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente di moneta elettronica o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da accordo commerciale con un emittente professionale o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi.
La parte lettera e) stabilisce che l'emittente delle cripto-attività deve essere soggetto a vigilanza per garantire che il prodotto sia rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore delle cripto-attività, nel quale caso tale cripto-attività è considerata un prodotto specificato di moneta elettronica. A tal riguardo, la "medesima" moneta fiduciaria si riferisce alla moneta fiduciaria di cui la cripto-attività è una rappresentazione digitale. Nel procedere a un riscatto, si riconosce che l'emittente può detrarre dal relativo importo eventuali commissioni o costi di transazione.
La definizione esclude i prodotti creati esclusivamente per facilitare un trasferimento di fondi secondo le istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per memorizzare valore. Ad esempio, tali prodotti possono essere utilizzati per consentire a un datore di lavoro di trasferire le retribuzioni mensili ai propri dipendenti o per permettere a un lavoratore migrante di trasferire fondi a parenti che vivono in un altro Paese. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

8. Operazioni pertinenti

Per "operazioni pertinenti" si intendono le operazioni che devono essere comunicate ai sensi del CARF. Le operazioni pertinenti sono di tre tipologie:

- scambi tra cripto-attività pertinenti e monete fiduciarie;
- scambi tra una o più forme di cripto-attività pertinenti; e
- trasferimenti di cripto-attività pertinenti, comprese le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Le "operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione" sono i trasferimento di cripto-attività pertinenti come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).

La definizione è rivolta alle operazioni che possono dare origine a eventi fiscali (ad esempio, plusvalenze e imposte sul reddito).

8.1 Operazione di scambio

Una "operazione di scambio", si riferisce a qualsiasi scambio tra cripto-attività pertinenti e moneta fiduciaria, nonché a qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti. A tal fine, uno scambio include il trasferimento di una cripto-attività pertinente da un indirizzo di portafoglio a un altro come corrispettivo di un'altra cripto-attività pertinente o moneta fiduciaria.

8.2 Operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione

Per "operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione" si intende un trasferimento di cripto-attività pertinenti come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore € 50.000,00. Tale espressione contempla le situazioni in cui un RCASP trasferisce le cripto-attività pertinenti utilizzate da un cliente per acquistare beni o servizi da un esercente che riceve le cripto-attività pertinenti come corrispettivo. Ad esempio, un RCASP può effettuare operazioni pertinenti tra un esercente e i suoi clienti per consentire il pagamento di beni o servizi con cripto-attività pertinenti. Qualora trasferisca un pagamento effettuato in cripto-attività pertinenti da un cliente all'esercente per un valore superiore alla soglia specificata, il RCASP dovrebbe indicare tale trasferimento come operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. In relazione a tali trasferimenti, detto RCASP deve considerare anche il cliente dell'esercente come un utente di cripto-attività, a condizione che sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio, in virtù dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione.

8.3 Trasferimenti

Per "trasferimento" si intende un'operazione con cui si trasferisce una cripto-attività pertinente da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal RCASP per conto dello stesso utente. Un RCASP può classificare un'operazione pertinente come trasferimento solo se, sulla base delle conoscenze di cui dispone al momento dell'operazione, non possa stabilire che si tratta di un'operazione di scambio. Tale conoscenza dovrebbe essere determinata con riferimento alle conoscenze effettive di tale prestatore sulla base delle informazioni facilmente reperibili e del grado di competenza e comprensione richiesto per effettuare l'operazione pertinente. Ad esempio, possono esserci casi in cui un utente di cripto-attività acquisisce o cede una cripto-attività pertinente a fronte di moneta fiduciaria, sebbene il RCASP non sia effettivamente a conoscenza del corrispettivo sottostante. Ciò avverrebbe, ad esempio, se tale RCASP effettuasse solo il trasferimento delle cripto-attività pertinenti da e verso il conto dell'utente di cripto-attività, senza essere a conoscenza della componente in moneta fiduciaria

dell'operazione. Tali operazioni sarebbero comunque considerate operazioni pertinenti, sebbene il RCASP dovrebbe indicarle come trasferimenti.

Un "trasferimento" includerebbe anche il caso in cui un RCASP agevoli una persona fisica o un'entità che riceve una cripto-attività pertinente per mezzo di un *airdrop*, laddove la cripto-attività sia di nuova emissione. Ad esempio, nel contesto di un *hard fork*, una nuova cripto-attività pertinente si discosta da una cripto-attività pertinente preesistente. Di conseguenza, gli sviluppatori dell'*hard fork* inviano di solito un *airdrop* di nuove cripto-attività pertinenti a tutti i detentori della cripto-attività pertinente preesistente e tali utenti deterranno le nuove cripto-attività pertinenti in aggiunta di quelli preesistenti. Ad esempio, la ricezione di un *airdrop* di una nuova cripto-attività pertinente è considerata un trasferimento in entrata all'utente di cripto-attività ricevente.

8.4 Moneta fiduciaria

Per "moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie o le valute digitali della banca centrale. L'espressione comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i prodotti specificati di moneta elettronica). Di conseguenza, una *stablecoin* che si qualifica come prodotto specificato di moneta elettronica è trattata come moneta fiduciaria.

9. Comunicazione delle informazioni

Gli RCASP con collegamento a San Marino devono trasmettere al CLO le seguenti tre tipologie di dichiarazioni:

1. Dichiarazione di informazioni (articolo 5, comma 1, Decreto Delegato n. 11/2026) • Va trasmessa in caso di rapporti con utenti di cripto-attività identificati come utenti oggetto di comunicazione o, se entità, come aventi persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione • Deve contenere le informazioni descritte nella Sezione II dell'Allegato A del Decreto Delegato n. 11/2026 • Deve essere formalmente valida rispetto allo specifico formato XML (*Crypto-Asset Reporting Framework XML Schema*) • La modalità di trasmissione è descritta nel documento "Guida Pratica per l'invio dei flussi dati CARF" tempo per tempo vigente, pubblicata nel sito internet www.gov.sm, nella pagina dedicata al CLO (https://www.gov.sm/pub1/GovSM/clo/)
2. Dichiarazione di "nil return" (articolo 5, comma 2, Decreto Delegato n. 11/2026) • Va trasmessa in caso di assenza di rapporti con utenti di cripto-attività • Deve esplicitare chiaramente la valutazione fatta per determinare l'assenza di informazioni da trasmettere, illustrando in maniera dettagliata l'operatività svolta del RCASP • Deve essere redatta su carta intestata, in forma libera, e va trasmessa al CLO tramite Raccomandata elettronica o come allegato protetto da password all'indirizzo di posta elettronica clo.sanmarino@pa.sm. La modalità di trasmissione è descritta anche nel documento "Guida Pratica per l'invio dei flussi dati CARF"
3. Dichiarazione delle giurisdizioni partecipanti (articolo 5, comma 3, Decreto Delegato n. 11/2026) • Va trasmessa in caso di rapporti con utenti di cripto-attività non identificati come utenti oggetto di comunicazione o, se entità, senza persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione • Va trasmessa anche in caso di soli rapporti con utenti non classificabili come persone oggetto di comunicazione • Deve contenere le informazioni descritte nella Sezione II dell'Allegato A del Decreto Delegato n. 11/2026 • La modalità di trasmissione è descritta nel documento "Guida Pratica per l'invio dei flussi dati CARF"

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Delegato n. 11/2026, qualora un RCASP non sia tenuto a completare gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione a San Marino, in quanto tali obblighi sono assolti dal RCASP o da una sua succursale in una o più giurisdizioni partner, in ragione dei criteri di collegamento previsti nei paragrafi da C ad H, della Sezione I, dell'Allegato A del medesimo Decreto Delegato, tale prestatore di servizi è tenuto a trasmettere al CLO una dichiarazione indicando in quale giurisdizione o quali iurisdizioni partner tali obblighi sono assolti e quale criterio di collegamento è stato applicato. Un facsimile di tale dichiarazione è riportata) nel sito internet www.gov.sm, nella pagina dedicata al CLO (https://www.gov.sm/pub1/GovSM/clo/). La dichiarazione, su carta intestata del prestatore di

servizi, va trasmessa al CLO tramite Raccomandata elettronica o come allegato protetto da password all'indirizzo di posta elettronica clo.sanmarino@pa.sm.

9.1 Contenuto della dichiarazione di informazioni

La "dichiarazione di informazioni" di cui all'articolo 5, comma 1, Decreto Delegato n. 11/2026 deve contenere le seguenti informazioni, relative alla fine dell'anno solare o di un altro periodo di rendicontazione appropriato:

- Informazioni relative ad ogni utente di cripto-attività identificato come utente oggetto di comunicazione o, se entità, come avente persone che esercitano il controllo che siano persone oggetto di comunicazione;
- Informazioni relative al RCASP;
- Informazioni relative a ciascun tipo di cripto-attività pertinente per la quale sono state effettuate operazioni pertinenti nel corso dell'anno oggetto di comunicazione.

9.2 Informazioni relative ad ogni utente di cripto-attività identificato come utente oggetto di comunicazione o, se entità, come avente persone che esercitano il controllo che siano persone oggetto di comunicazione

Per ogni utente di cripto-attività identificato come utente oggetto di comunicazione o, se entità, come avente persone che esercitano il controllo che siano persone oggetto di comunicazione, le informazioni da comunicare sono:

- nome e cognome;
- indirizzo di residenza;
- giurisdizione o giurisdizioni di residenza ai fini fiscali;
- TIN/NIF (codice di identificazione fiscale o, in sua assenza, un equivalente funzionale) rilasciato da ogni giurisdizione oggetto di comunicazione;
- data e luogo di nascita;
- nel caso di entità utente di cripto-attività che abbia una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il TIN/NIF o i TIN/NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il TIN/NIF o i TIN/NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità.

9.2.1 Giurisdizione o giurisdizioni di residenza

La giurisdizione o le giurisdizioni di residenza che devono essere comunicate in relazione a una persona oggetto di comunicazione sono le giurisdizioni di residenza identificate dal RCASP in conformità delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale. Nel caso di una persona oggetto di comunicazione identificata come avente più di una giurisdizione di residenza, le giurisdizioni di residenza da comunicare sono tutte le giurisdizioni di residenza identificate dal RCASP per tale persona.

9.2.2 Tax Identification Number (TIN)/Numero di identificazione fiscale (NIF)

Il TIN/NIF da comunicare è il TIN/NIF assegnato alla persona oggetto di comunicazione dalla giurisdizione di residenza della stessa (e non dalla sua giurisdizione di origine). Nel caso di una persona oggetto di comunicazione identificata come avente più di una giurisdizione di residenza, il TIN/NIF da comunicare è il

TIN/NIF della persona oggetto di comunicazione in relazione a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal riguardo, il termine "TIN/NIF" comprende un equivalente funzionale in assenza di un numero di identificazione fiscale.
Il CARF contiene un'eccezione in base alla quale non sussiste l'obbligo di comunicare il TIN/NIF se:

- il TIN/NIF non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente; o
- il diritto nazionale della giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il TIN/NIF rilasciato da tale giurisdizione.

Il TIN/NIF non è considerato rilasciato da una giurisdizione oggetto di comunicazione i) quando la giurisdizione non rilascia il TIN/NIF né, in sua assenza, un equivalente funzionale o ii) quando la giurisdizione non ha rilasciato il TIN/NIF per una determinata persona fisica o entità. Di conseguenza, non è richiesta la comunicazione del TIN/NIF per una persona oggetto di comunicazione residente in tale giurisdizione oggetto di comunicazione o per la quale non è stato rilasciato il TIN/NIF. Tuttavia, qualora una giurisdizione oggetto di comunicazione inizi a rilasciare TIN/NIF e rilasci il TIN/NIF a una determinata persona oggetto di comunicazione, l'eccezione non si applica più e il TIN/NIF di detta persona dovrebbe essere comunicato se il RCASP ottiene un'autocertificazione che contiene tale TIN/NIF o quest'ultimo è ottenuto in altro modo.
L'eccezione descritta nel punto ii) si concentra sul diritto interno della giurisdizione della persona oggetto di comunicazione. Laddove una giurisdizione oggetto di comunicazione abbia rilasciato il TIN/NIF a una persona oggetto di comunicazione e l'acquisizione dello stesso non possa essere richiesta a norma del diritto nazionale di tale giurisdizione (in quanto, ad esempio, in virtù di detto diritto il rilascio del TIN/NIF da parte di un contribuente è su base volontaria), il RCASP non è tenuto a ottenere e a comunicare il TIN/NIF. Tuttavia, a tale prestatore non è impedito di chiedere e di acquisire il TIN/NIF della persona oggetto di comunicazione ai fini della comunicazione, se quest'ultima sceglie di fornirlo. In questo caso, il prestatore è tenuto a comunicare il TIN/NIF. A livello pratico, sono poche le giurisdizioni in cui si presenta tale situazione (ad esempio, l'Australia).

9.2.3 Data e luogo di nascita

Le informazioni sulla data e il luogo di nascita sono obbligatorie ai fini dell'adeguata verifica ai fini AML/KYC e pertanto vanno obbligatoriamente comunicate.

9.3 Informazioni relative al RCASP

Per il RCASP, le informazioni da comunicare sono:

- nome ;
- indirizzo;
- eventuale numero di identificazione fiscale. Per "numero di identificazione fiscale" si intende uno dei seguenti tipi di numeri: il TIN/NIF o, in sua assenza, il codice/numero di iscrizione al registro delle imprese/società o l'identificativo internazionale dell'entità giuridica (codice LEI). Se al RCASP non è stato assegnato alcun numero di identificazione, devono essere comunicati solo il nome e l'indirizzo dello stesso.

9.4 Informazioni relative a ciascun tipo di cripto-attività pertinente per la quale sono state effettuate operazioni pertinenti nel corso dell'anno oggetto di comunicazione

In base alle diverse categorie di operazioni pertinenti, gli RCASP devono, per ciascun tipo di cripto-attività pertinente, fornire le seguenti informazioni:

a) il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente;

b) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;
c) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;
d) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;
e) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;
f) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;
g) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al RCASP, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati nelle precedenti lettere b) e d);
h) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al RCASP, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati nelle precedenti lettere c), e) e f); e
i) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente di cripto-attività oggetto di comunicazione effettuati dal RCASP a indirizzi dei portafogli non associati notoriamente da parte di quest'ultimo a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

I trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione e da parte dello stesso, comunicati a norma delle precedenti lettere g), h) e i) comprendono le acquisizioni e le cessioni in relazione alle quali il RCASP non è effettivamente a conoscenza del corrispettivo versato o ricevuto, nonché i trasferimenti che non sono acquisizioni o cessioni (ad esempio, un trasferimento di cripto-attività da parte di un utente al suo portafoglio privato o al suo conto presso un altro RCASP).
Le norme di valutazione applicabili variano a seconda delle categorie di comunicazione. Nel caso di operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria a norma delle precedenti lettere b) e c), gli RCASP devono comunicare l'importo versato o ricevuto dall'utente oggetto di comunicazione al netto dei costi di operazione. Nella parte D del CARF si stabilisce che tali importi devono essere comunicati nella moneta fiduciaria in cui sono stati versati o ricevuti. Tuttavia, nel caso in cui siano stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, gli importi devono essere comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal RCASP.
Per quanto riguarda le operazioni da cripto-attività a cripto-attività a norma delle precedenti lettere d) ed e), le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione di cui alla precedente lettera f), altri trasferimenti di cui alle precedenti lettere g) e h), nonché la comunicazione dei trasferimenti verso portafogli che il RCASP non sa essere associati a prestatori di servizi per le attività virtuali o a istituzioni finanziarie (nel senso in cui tali termini sono definiti nelle Raccomandazioni GAFI aggiornate nel giugno 2019 relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali) di cui alla lettera i), in considerazione dell'assenza di un corrispettivo (noto), gli RCASP devono comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti acquisite e cedute o trasferite al netto dei costi di operazione. La parte E del CARF prevede che tali importi siano determinati e comunicati in una moneta fiduciaria e valutati al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal RCASP. Ai fini delle parti D ed E del

CARF, una giurisdizione può richiedere la comunicazione in una determinata moneta fiduciaria, ad esempio la valuta locale.
Per tutte le categorie di comunicazione di cui alle precedenti lettere da b) a i), le norme richiedono l'aggregazione, ossia la somma, di tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività pertinente convertite e valutate a norma delle parti D ed E del CARF. Ad esempio, se le unità di una cripto-attività pertinente possono essere reciprocamente sostituite da unità corrispondenti della stessa cripto-attività, tali unità dovrebbero essere considerate tutte lo stesso tipo di cripto-attività pertinente ai fini dell'aggregazione. Se, tuttavia, una cripto-attività pertinente non è fungibile e diverse variazioni della stessa non hanno lo stesso valore tra le unità fisse, ciascuna unità dovrebbe essere considerata un tipo distinto di cripto-attività pertinente.

9.4.1 Tipo di cripto-attività pertinente

Le informazioni di cui alle lettere da b) a i) del precedente paragrafo 9.4 devono essere comunicate per tipo di cripto-attività pertinente. A tal riguardo, a norma della lettera a), occorre comunicare il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente, anziché il "*ticker*" o il simbolo abbreviato di una cripto-attività pertinente utilizzata dal RCASP per identificarne un tipo specifico.

9.4.2 Operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria

La lettera b) del precedente paragrafo 9.4 prevede che, nel caso di acquisizioni di cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria, gli RCASP comunichino l'importo aggregato versato al netto dei costi di operazione dall'utente oggetto di comunicazione per ciascun tipo di cripto-attività pertinente acquisita da tale utente.
Per acquisizione si intende una qualsiasi operazione effettuata dal RCASP in cui l'utente oggetto di comunicazione acquisisce una cripto-attività pertinente, indipendentemente dal fatto che tale attività sia acquisita da un venditore terzo o dallo stesso RCASP.
Nel caso di cessioni di cripto-attività pertinenti a fronte di moneta fiduciaria la lettera c) del precedente paragrafo 9.4, prevede che il RCASP comunichi l'importo aggregato ricevuto in moneta fiduciaria al netto dei costi di operazione per ciascuna cripto-attività pertinente ceduta dall'utente oggetto di comunicazione. Per cessione si intende una qualsiasi operazione effettuata dal RCASP in cui l'utente oggetto di comunicazione cede una cripto-attività pertinente, indipendentemente dal fatto che tale attività sia trasferita a un acquirente terzo o allo stesso RCASP.
Sussistono casi in cui un utente oggetto di comunicazione acquisisce o cede una cripto-attività pertinente a fronte di moneta fiduciaria, sebbene il RCASP non sia effettivamente a conoscenza del corrispettivo in moneta fiduciaria sottostante. Ciò avverrebbe, ad esempio, se tale prestatore effettuasse solo il trasferimento delle cripto-attività pertinenti da e verso l'utente oggetto di comunicazione, senza essere effettivamente a conoscenza della componente in moneta fiduciaria dell'operazione. Tali operazioni dovrebbero essere indicate come trasferimenti inviati all'utente oggetto di comunicazione o da parte dello stesso a norma, rispettivamente, delle lettere g) e h) del precedente paragrafo 9.4.

9.4.3 Operazioni da cripto-attività a cripto-attività

Un'operazione da cripto-attività a cripto-attività effettuata da un RCASP sarà soggetta a comunicazione a norma delle lettere d) ed e) del precedente paragrafo 9.4. A tal riguardo, la lettera d) del precedente paragrafo 9.4 prevede che, in caso di acquisizioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti, tale prestatore sia tenuto a comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti acquisite al netto dei costi

di operazione. Analogamente, la lettera e) del precedente paragrafo 9.4, stabilisce che, in caso di cessioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti, tale prestatore è tenuto a comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti cedute al netto dei costi di operazione.
A titolo esemplificativo, in relazione a uno scambio della cripto-attività pertinente A con la cripto-attività pertinente B, il RCASP è tenuto a comunicare sia il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente A, ossia la cripto-attività pertinente ceduta a norma della lettera e), sia il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente B, ossia la cripto-attività pertinente acquisita a norma della lettera d), valutati al momento dell'operazione pertinente ed entrambi al netto dei costi di operazione.
Tutte le operazioni da cripto-attività a cripto-attività effettuate dallo stesso RCASP sono soggette a comunicazione a norma delle lettere d) ed e). Come per le operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria, possono sussistere casi in cui un utente oggetto di comunicazione effettua una operazione da cripto-attività a cripto-attività, sebbene il RCASP non sia effettivamente a conoscenza della cripto-attività pertinente acquisita o ceduta. Ciò avverrebbe, ad esempio, se tale prestatore effettuasse solo il trasferimento della cripto-attività pertinente acquisita o ceduta, senza essere effettivamente a conoscenza dell'altra componente dell'operazione. A seconda della parte dell'operazione di cui il prestatore è effettivamente a conoscenza, dette operazioni dovrebbero essere indicate come trasferimenti inviati da o da parte di un utente oggetto di comunicazione a norma, rispettivamente, delle lettere g) e h) del precedente paragrafo 9.4.
Esempio: un utente oggetto di comunicazione acquisisce la cripto-attività pertinente D in cambio della cripto-attività pertinente C. Il RCASP effettua il trasferimento della cripto-attività pertinente C al portafoglio del venditore della cripto-attività pertinente D. In cambio, il venditore della cripto-attività pertinente D trasferisce la stessa direttamente a un portafoglio "freddo" controllato dall'utente oggetto di comunicazione. A meno che non sia effettivamente a conoscenza del corrispettivo, ossia del trasferimento della cripto-attività pertinente D, il RCASP dovrebbe indicare l'operazione come trasferimento della cripto-attività pertinente C da parte di un utente oggetto di comunicazione a norma della lettera h) del precedente paragrafo 9.4.

9.4.4 Operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione

A norma della lettera f) del precedente paragrafo 9.4, le informazioni aggregate sui trasferimenti che costituiscono operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione devono essere indicate come categoria distinta nell'ambito delle operazioni pertinenti. In relazione a dette operazioni, il cliente dell'esercente, per il quale o per conto del quale il RCASP fornisce un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, deve essere considerato utente di cripto-attività (fatte salve le condizioni specificate nella relativa definizione) e quindi utente oggetto di comunicazione, in aggiunta all'esercente. Le informazioni aggregate relative a dette operazioni effettuate dal cliente dell'esercente non devono essere incluse nelle informazioni aggregate comunicate in relazione ai trasferimenti di cui alla lettera h) del precedente paragrafo 9.4. Le informazioni aggregate relative ai trasferimenti che non costituiscono operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione unicamente in virtù del fatto che non soddisfano la soglia *de minimis* dovrebbero essere incluse nelle informazioni aggregate comunicate in relazione ai trasferimenti di cui alle lettere g) e h). I seguenti esempi illustrano l'applicazione della lettere f) e g) del precedente paragrafo 9.4.
Esempio 1: (operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione): al fine di facilitare l'uso delle cripto-attività da parte dei clienti per l'acquisto di beni, un esercente ha stipulato un accordo, con un RCASP,

concernente le procedure di pagamento nei confronti dell'esercente effettuati in cripto-attività dai clienti dello stesso. Detto prestatore non intrattiene un rapporto separato con i clienti dell'esercente.
Il cliente effettua un pagamento in cripto-attività pertinenti per beni acquisiti dall'esercente per un valore superiore a € 50.000. Tale operazione è un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Il RCASP dovrebbe considerare il cliente dell'esercente come utente di cripto-attività e comunicare il pagamento in cripto-attività pertinenti come specificato nella lettera f) del precedente paragrafo 9.4 (operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione), a condizione che il prestatore sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio. Detto prestatore dovrebbe anche considerare l'esercente come utente di cripto-attività di questa operazione e l'operazione è oggetto di comunicazione come trasferimento all'esercente a norma della lettera g) del precedente paragrafo 9.4.
Esempio 2: (operazione che non è un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in virtù della soglia *de minimis*): il cliente effettua un'altra operazione con l'esercente, identica a quella descritta nell'esempio 1, ma con un importo inferiore a € 50.000. L'operazione non è un'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione. Detto prestatore dovrebbe quindi considerare l'esercente come utente di cripto-attività di questa operazione e l'operazione è oggetto di comunicazione come trasferimento all'esercente a norma della lettera g) del precedente paragrafo 9.4.

9.4.5 Trasferimenti diversi dalle operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione
Le lettere g) e h) del precedente paragrafo 9.4 prevedono che gli RCASP comunichino il valore equo di mercato di altri trasferimenti inviati, rispettivamente, a un utente oggetto di comunicazione e da parte dello stesso. Inoltre, detto prestatore dovrebbe suddividere il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di trasferimenti effettuati per conto di un utente oggetto di comunicazione durante il periodo di riferimento per tipo di trasferimento sottostante, laddove tale tipo sia noto al prestatore. Ad esempio, se è a conoscenza del fatto che i trasferimenti effettuati per conto di un utente oggetto di comunicazione sono dovuti a un *airdrop* risultante da un *hard fork*, a un *airdrop* per motivi diversi da un *hard fork*, a un reddito derivato dallo *staking*, all'erogazione, al rimborso o al correlativo rendimento di un prestito o a uno scambio di beni o servizi, il RCASP dovrebbe indicare il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di trasferimenti effettuati per ciascun tipo di trasferimento.

9.4.6 Trasferimenti a indirizzi di portafogli esterni
La lettera i) prevede che il RCASP comunichi, per tipo di cripto-attività pertinente, il numero aggregato di unità, nonché il valore equo di mercato aggregato, in moneta fiduciaria, dei trasferimenti che effettua per conto di un utente oggetto di comunicazione a tutti gli indirizzi di portafogli (compresi altri identificatori equivalenti utilizzati per descrivere la destinazione di un trasferimento) che non sono notoriamente associati a un prestatore di servizi per le attività virtuali o a un'istituzione finanziaria, così come definito nelle Raccomandazioni GAFI.
Il RCASP non è tenuto a comunicare il numero aggregato di unità o il valore equo di mercato aggregato dei trasferimenti a norma della lettera i) del precedente paragrafo 9.4, nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che l'indirizzo del portafoglio a cui è trasferita la cripto-attività pertinente è associato a un prestatore di servizi per le attività virtuali o a un'istituzione finanziaria, così come definito nelle Raccomandazioni GAFI.
Tale norma non impone la comunicazione degli indirizzi dei portafogli associati ai trasferimenti di cripto-attività pertinenti. Tuttavia, a norma della parte D, punto 3, della sezione III del CARF e per garantire che le

informazioni necessarie siano disponibili per le amministrazioni fiscali nel contesto delle richieste di *follow-up*, il RCASP è tenuto a raccogliere e conservare nell'ambito dei propri registri, per un periodo non inferiore a cinque anni, tutti gli indirizzi di portafogli esterni (compresi altri identificatori equivalenti) associati ai trasferimenti di cripto-attività pertinenti che sono soggetti a comunicazione a norma della lettera i) del precedente paragrafo 9.4.

9.4.7 Norme di valutazione e di conversione valutaria per le operazioni da cripto-attività a moneta fiduciaria

La parte D del CARF stabilisce che, ai fini delle lettere b) e c) del precedente paragrafo 9.4, gli importi devono essere comunicati nella moneta fiduciaria in cui sono stati versati. Tuttavia, nel caso in cui siano stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, gli importi devono essere comunicati in un'unica moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal RCASP. Ad esempio, il RCASP può applicare il tasso o i tassi di cambio a contanti al momento dell'operazione o delle operazioni per convertire tali importi in un'unica moneta fiduciaria determinata da tale prestatore. Le informazioni trasmesse devono anche indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo. Inoltre, ai fini della comunicazione a norma delle lettere b) e c) del precedente paragrafo 9.4, il RCASP deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività pertinente convertite a norma della parte D del CARF.

9.4.8 Norme di valutazione e di conversione valutaria per le operazioni da cripto-attività a cripto- attività

Ai fini delle lettere d) ed e) del precedente paragrafo 9.4, il valore equo di mercato deve essere determinato ecomunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità ragionevoli e applicate in modo coerente dal RCASP. A tal riguardo, detto prestatore può avvalersi delle coppie di valute da cripto-attività a moneta fiduciaria applicabili che ha a sua disposizione per determinare il valore equo di mercato di entrambe le cripto-attività pertinenti. Ad esempio, in relazione a una cessione della cripto-attività pertinente A a fronte della cripto-attività pertinente B, il prestatore, nel momento in cui l'operazione è eseguita, può: i) effettuare una conversione implicita della cripto-attività pertinente A in moneta fiduciaria per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente A ceduta ai fini della comunicazione di cui alla lettera e); ed ii) effettuare una conversione implicita della cripto-attività pertinente B in monetafiduciaria per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente B acquisita ai fini della comunicazione di cui alla lettera d).

Può accadere che una cripto-attività pertinente difficile da valutare sia scambiata con una cripto-attività pertinente facilmente valutabile. In questi casi, al fine di stabilire il valore in moneta fiduciaria dellacripto-attività pertinente di difficile valutazione, è opportuno fare riferimento alla valutazione in moneta fiduciaria della cripto-attività pertinente a fronte della quale è scambiata la cripto-attività pertinente di difficile valutazione. L'esempio che segue illustra tale approccio.

Esempio: un utente di cripto-attività si avvale di un RCASP per cedere la cripto-attività pertinente A a fronte dell'acquisizione della cripto-attività pertinente B. La cripto-attività pertinente A ha un valore equivalente in moneta fiduciaria facilmente ottenibile e tale prestatore può effettuare una conversione implicita per determinare il valore equo di mercato della cessione della cripto-attività pertinente A. Tuttavia, la cripto-attività pertinente B è una cripto-attività introdotta di recente e il prestatore non è in grado di determinare un valore equo di mercato equivalente, dal momento che non è disponibile un importo di conversione in moneta fiduciaria. In questo caso, al fine di determinare il valore attribuibile all'acquisizione della cripto-attività pertinente B da parte dell'utente di cripto- attività, il RCASP può effettuare una conversione

implicita della cripto-attività pertinente attribuendogli il medesimo importo in moneta fiduciaria applicato alla cripto-attività pertinente A.
Inoltre, ai fini della comunicazione a norma delle lettere d) ed e), il RCASP deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione convertite a norma della parte D del CARF.

9.4.9 Norme di valutazione e di conversione valutaria per le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione e altri trasferimenti

Ai fini delle lettere f), g), h) e i) del precedente paragrafo 9.4, il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un'unica valuta, utilizzando un'adeguata metodologia di valutazione che tenga conto dei dati esistenti al momento di ciascuna operazione pertinente e che sia applicata in modo coerente dal RCASP. Nell'eseguire tale valutazione, detto prestatore può utilizzare come riferimento i valori delle coppie di valute formate dalla cripto-attività pertinente e dalla moneta fiduciaria che ha a sua disposizione per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente al momento del trasferimento. Le informazioni trasmesse devono anche indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo. L'esempio che segue illustra tale approccio.

Esempio: un RCASP gestisce una piattaforma di negoziazione e facilita anche i trasferimenti di cripto-attività pertinenti. Taleprestatore effettua un trasferimento della cripto-attività pertinente A per l'utente di cripto-attività A. Detta cripto-attività è anche regolarmente scambiata con moneta fiduciaria sulla piattaforma di negoziazione del prestatore. Il prestatore può basarsi su tali dati di negoziazione per determinare il valore equo di mercato della cripto-attività pertinente A al momento del trasferimento.

Nel caso in cui il RCASP che effettua il trasferimento non disponga di un valore di riferimento applicabile alle coppie di valute formate dalla cripto- attività pertinente e dalla moneta fiduciaria, si dovrà avvalere dei metodi di valutazione seguenti:

- in primo luogo, occorre utilizzare i valori contabili interni che il RCASP mantiene in relazione alla cripto-attività pertinente;
- se non è disponibile un valore contabile, è necessario utilizzare un valore fornito da imprese o siti web terzi, se si ritiene che la relativa metodologia di valutazione fornisca un indicatore affidabile del valore, che aggregano i prezzi correnti delle cripto-attività pertinenti;
- se nessuna delle due soluzioni è disponibile, si deve ricorrere alla valutazione più recente della cripto-attività pertinente da parte del RCASP; e
- se non è ancora possibile attribuire un valore, come misura di ultima istanza, si può applicare una stima ragionevole.

In relazione a ciascuna cripto-attività pertinente per la quale il RCASP ha applicato una metodologia alternativa di valutazione, occorre indicare tale metodologia utilizzando il relativo elemento nel *Crypto-Asset Reporting Framework XML Schema*.

Inoltre, ai fini della comunicazione a norma delle lettere f), g), h) e i) del precedente paragrafo 9.4, il RCASP deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività pertinente convertite a norma della parte D del CARF.